



POR FESR 2007-2013

BANDO PIA INNOVAZIONE 2009

*Pacchetto Integrato di Agevolazioni
per singola impresa*

**Bando per la presentazione delle domande di contributo per
PACCHETTI INTEGRATI DI AGEVOLAZIONI (PIA INNOVAZIONE) 2009
finalizzate alla competitività e all’innovazione del sistema produttivo
Fondo unico regionale per le attività produttive
POR FESR 2007-2013 Asse I**

INDICE

- Art. 1 Finalità*
- Art. 2 Risorse*
- Art. 3 Soggetti beneficiari*
- Art. 4 Oggetto degli interventi*
- Art. 5 Misura delle agevolazioni*
- Art. 6 Spese ammissibili a contributo*
 - Art. 6.1 Norme generali e limiti minimi e massimi di ammissibilità delle spese*
 - Art. 6.2 Spese ammissibili per la componente “A – Investimenti”*
 - Art. 6.3 Spese ammissibili per la componente “B – TIC”*
 - Art. 6.4 Spese ammissibili per la componente “C – Servizi”*
- Art. 7 Spese escluse*
 - Art. 7.1 Spese escluse per la componente “A – Investimenti”*
 - Art. 7.2 Spese escluse per la componente “B – TIC”*
 - Art. 7.3 Spese escluse per la componente “C – Servizi”*
- Art. 8 Redazione ed invio delle domande di ammissione*
 - Art. 8.1 Compilazione e presentazione delle domande*
 - Art. 8.2 Contenuto delle domande ed ammissibilità delle stesse*
- Art. 9 Informazioni sul procedimento amministrativo*
 - Art. 9.1 Responsabile del procedimento*
 - Art. 9.2 Istruttoria formale*
 - Art. 9.3 Istruttoria valutativa*
 - Art. 9.4 Richiesta di integrazioni*
 - Art. 9.5 Formulazione ed approvazione della graduatoria*
 - Art. 9.6 Redazione e scorrimento della graduatoria*
- Art. 10 Attribuzione dei punteggi*
 - Art. 10.1 Attribuzione punteggi alla componente “A – Investimenti”*
 - Art. 10.2 Attribuzione punteggi alla componente “B – TIC”*
 - Art. 10.3 Attribuzione punteggi alla componente “C – Servizi”*
 - Art. 10.4 Attribuzione punteggio totale del progetto*
- Art. 11 Tempi di realizzazione del progetto*
- Art. 12 Variazioni del programma di interventi*
 - Art. 12.1 Norme generali*
 - Art. 12.2 Variazioni relative alla componente “A – Investimenti”*
 - Art. 12.3 Variazioni relative alla componente “B – TIC”*
 - Art. 12.4 Variazioni relative alla componente “C – Servizi”*
- Art. 13 Operazioni straordinarie di impresa*
- Art. 14 Erogazione del contributo*
 - Art. 14.1 Erogazione anticipo del contributo*
 - Art. 14.2 Erogazione saldo del contributo*
- Art. 15 Rendicontazione del progetto*
- Art. 16 Divieto di cumulo*
- Art. 17 Obblighi per i beneficiari*
- Art. 18 Controlli in loco*
- Art. 19 Revoca e recupero delle somme erogate*
- Art. 20 Rispetto delle norme comunitarie*
- Art. 21 Disposizioni finali*
- Art. 22 Informazioni sul presente bando*
- Art. 23 Modulistica*
- Art. 24 Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n.196/2003 (Trattamento dei dati personali)*
- Art. 25 Glossario, sigle e termini usati nel bando*

ALLEGATI

- Allegato 1 Fac simile Domanda di ammissione
- Allegato 2 Fac simile Scheda Tecnica
- Allegato 3 Scheda di dettaglio relativa all'operazione di fusione

ALLEGATI COMUNI

- Allegato A Tavola Codici ATECO 2007 ammissibili
- Allegato B Carta degli aiuti di stato a finalità regionale 2007/2013
- Allegato C Definizione di PMI
- Allegato D Benefici aiuti di Stato
- Allegato D bis Dichiarazione Benefici Aiuti di Stato
- Allegato E Schema di preventivo di spesa
- Allegato F Modello europeo di curriculum vitae
- Allegato G Elenchi riepilogativi titoli di spesa e occupati
- Allegato H Locazione finanziaria (“leasing”)
- Allegato I Verbale di collaudo
- Allegato I bis Attestato di corretto funzionamento
- Allegato L Dichiarazione sostitutiva vigenza
- Allegato M Modalità registrazione
- Allegato N Catalogo Servizi
- Allegato O Schema di fideiussione bancaria/polizza assicurativa

Art. 1 – Finalità

1. Con D.G.R. del 27 Luglio 2009 n. 1116, in attuazione del POR FERS 2007/2013 Asse I la Regione Umbria ha definito per l'anno 2009 un sistema articolato di strumenti a sostegno della competitività, dell'innovazione e della crescita dimensionale del sistema delle imprese regionali.
2. Il presente bando prevede la concessione di contributi sulle spese sostenute dalle Piccole e Medie Imprese (P.M.I.)⁽¹⁾ di produzione e servizi alla produzione, a valere su progetti integrati finalizzati alla realizzazione di Investimenti, TIC e/o Servizi secondo le disposizioni di cui agli articoli successivi.
3. Sono altresì finanziabili, ai fini del bando, i progetti che prevedano l'attuazione di un'operazione di fusione (sia per incorporazione che per unione) di cui agli artt. 2051 e segg. C.C., con uno o più soggetti giuridici, già individuati in sede di domanda di ammissione al bando, nei limiti di spesa definiti al successivo art. 6.1 punto 2.

Art. 2 – Risorse

1. Le risorse, stanziate secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1116/2009 citata, ammontano ad € 7.000.000,00, di cui € 1.500.000,00 destinate al finanziamento dei progetti che prevedono l'attuazione di un'operazione di fusione tra due o più soggetti giuridici, ai sensi del precedente art. 1 punto 3.
2. Le stesse potranno essere incrementate con le risorse che si renderanno eventualmente disponibili successivamente, attraverso economie realizzate e/o ulteriori assegnazioni disposte dalla Giunta Regionale.

Art. 3 – Soggetti beneficiari

1. La domanda di ammissione al bando può essere presentata dalle P.M.I. che intendano realizzare interventi nei settori artigianato ed industria, produzione e servizi alla produzione e che possiedano congiuntamente i seguenti requisiti:
 - iscrizione, al momento della presentazione della domanda, nel Registro delle Imprese, tenuto presso la C.C.I.A.A. territorialmente competente;
 - operatività nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposte a procedure concorsuali né ad amministrazione controllata.
2. Anche le imprese individuali non ancora iscritte nel Registro delle Imprese, ma già titolari di partita IVA, possono presentare domanda di ammissione al bando. In caso di ammissione a contributo, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione ai sensi del successivo art. 9.5 punto 2., queste ultime dovranno notificare al Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) l'avvenuta iscrizione al Registro delle Imprese; in difetto verrà dato avvio al procedimento di revoca del contributo medesimo.
3. La domanda di ammissione non sarà considerata qualora l'operazione di fusione prevista dal progetto ai sensi del precedente art. 1 punto 3. coinvolga uno o più soggetti giuridici che si trovino fra loro nelle condizioni di controllo e collegamento ai sensi dell'art. 2359 C.C.
4. Gli interventi dovranno essere relativi ad uno dei settori di attività ammissibili ai sensi dell'“Allegato A” ed essere realizzati presso una o più unità locali dell'impresa:
 - ubicata/e nel territorio della Regione Umbria e risultante/i dalla visura camerale entro il termine ultimo per la rendicontazione finale del programma di interventi di cui al successivo art. 15;

⁽¹⁾ Per essere definita P.M.I. l'impresa deve possedere, al momento della presentazione della domanda, i requisiti di cui al Decreto M.A.P. del 18 Aprile 2005 pubblicato sulla G.U.R.I. n.238 del 12 Ottobre 2005 concernente l'adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di P.M.I., così come individuati nella Racc.C.E. n.2003/361/CE del 16 Maggio 2003 (G.U.C.E. n.124 del 20 Maggio 2003)(vedi “Allegato C”).

- funzionalmente coinvolta/e nella realizzazione del progetto;
 - aente/i un codice di attività ATECO 2007 ammissibile ai sensi del citato “*Allegato A*”.
5. I soggetti richiedenti le agevolazioni oggetto del presente bando devono attestare di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti dichiarati illegali e incompatibili dalla Commissione Europea di cui all’art. 4 del D.P.C.M. 23 Maggio 2007⁽²⁾ (vedi “*Allegato D*” e “*Allegato D bis*”).
 6. Ciascuna impresa potrà presentare una sola domanda di ammissione al presente bando; nel caso di presentazione di domande multiple sarà considerata valida solo quella inviata per ultima: a tal fine farà fede la data del timbro di spedizione della domanda apposto dall’ufficio postale accettante.
 7. Ciascuna impresa potrà presentare domanda di ammissione a più bandi del “Pacchetto competitività” – edizione 2009 purché l’oggetto delle componenti e/o tipologie e/o fattispecie progettuali attivate sia inequivocabilmente differente. Nel caso in cui le domande di ammissione al bando non presentino una differenziazione chiara ed esaustiva degli elementi relativi agli interventi a valere sui diversi bandi, l’attività e/o il singolo bene non puntualmente definiti saranno valutati solo nell’ambito della domanda presentata per prima in ordine cronologico e non saranno considerati nelle altre domande presentate.
 8. L’impresa potrà rinunciare espressamente ad una domanda di ammissione già presentata, prima o contestualmente alla presentazione di una domanda di ammissione per uno degli altri bandi del Pacchetto. La rinuncia dovrà essere comunicata formalmente al R.U.P.

Art. 4 – Oggetto degli interventi

1. Il presente bando configura un sistema di aiuti a valere su pacchetti integrati di agevolazioni finalizzati alla realizzazione di progetti volti ad introdurre in azienda innovazioni di prodotto e/o di processo attraverso l’attivazione di diverse componenti progettuali.
2. Le **componenti** progettuali attivabili sono le seguenti, a loro volta suddivise in tipologie:

A – INVESTIMENTI

A.I	Investimenti Innovativi
-----	-------------------------

B – TIC

B.I	Investimenti TIC
B.II	Servizi TIC

C – SERVIZI

C.I	Consulenze/servizi innovativi
C.II	Certificazioni

3. I progetti presentati dovranno obbligatoriamente prevedere l’attivazione di almeno due componenti.
4. La componente progettuale A – Investimenti è obbligatoria. Non è ammissibile la presentazione di un progetto che preveda la sola attivazione congiunta della componente A – Investimenti e della Componente B – Tipologia B.I (Investimenti TIC).
5. La domanda di ammissione al bando risulterà pertanto inammissibile nel caso in cui:
 - non riporti l’attivazione di almeno due componenti progettuali, tra cui la componente A – Investimenti;
 - riporti la sola attivazione congiunta della componente A – Investimenti e della Componente B – Tipologia B.I (Investimenti TIC).

⁽²⁾ In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1 comma 1223 della Legge 27 Dicembre 2006 n.296.

Art. 5 – Misura delle agevolazioni

1. Le agevolazioni sono concesse nel rispetto di quanto previsto dal Reg. (CE) n. 800/08 pubblicato sulla G.U.C.E. il 9/8/2008, dal Reg. (CE) n. 1998/2006, ovvero ai sensi della decisione della Commissione Europea del 28/05/2009 C(2009)4277 relativa alla notifica N248/2009 sugli aiuti temporanei di importo limitato e compatibile ex art. 3 D.P.C.M. 3 Giugno 2009⁽³⁾ considerate al netto dell'IVA e di ogni altro onere accessorio e finanziario.
2. Il contributo concedibile non potrà comunque superare l'importo richiesto dall'impresa nella domanda di ammissione al bando.
3. Il contributo è calcolato in riferimento all'ammontare delle spese ritenute ammissibili in sede di valutazione nel rispetto di quanto disposto al successivo art. 6 per ciascuna componente e tipologia, secondo le specifiche di cui alla seguente tabella:

TIPOLOGIE PROGETTUALI		MISURA DELLE AGEVOLAZIONI		
		Reg. CE (800/2008)		“AIUTI TEMPORANEI DI IMPORTO LIMITATO” E “DE MINIMIS”
		REGIME ORDINARIO	REGIME ORDINARIO Aree 87.3c	
A.I	Investimenti Innovativi	10% Media 20% Piccola	20% Media 30% Piccola	25% PMI
B.I	Investimenti TIC BASIC	10% Media 20% Piccola	20% Media 30% Piccola	40% PMI
	Investimenti TIC INNO	10% Media 20% Piccola	20% Media 30% Piccola	50% PMI
B.II	Servizi TIC BASIC	40%		
	Servizi TIC INNO	50%		
C.I	Consulenze / Servizi innovativi	La misura delle agevolazioni varia in relazione alle dimensioni della impresa e alla tipologia di consulenza attivata come specificato nel catalogo allegato		
	Prima partecipazione ad una determinata fiera o mostra aventi carattere internazionale	50%		
C.II	Certificazioni	50%		

4. Le aree della Regione Umbria di cui all'art. 87.3c del Trattato di Roma ammissibili agli aiuti a finalità regionale sono elencate nell' “*Allegato B*”; nel caso di progetti che si svolgano su più sedi la maggiorazione di cui all'art. 87.3c sarà calcolata solo sul contributo riferito ai beni collocati nelle sedi ammissibili.
5. I contributi a titolo di aiuti temporanei di importo limitato e compatibile saranno concessi, nel rispetto della Comunicazione della Commissione–Quadro di riferimento temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, del 22 Gennaio 2009, come modificata dalla Comunicazione del 25 Febbraio 2009 o da eventuali successive comunicazioni della Commissione Europea; la concessione verrà attuata ai sensi del regime di aiuto N 248/2009 istituito nel rispetto della decisione della Commissione Europea del 28/05/2009 C(2009)4277 e dell'art. 3 D.P.C.M. 3 Giugno 2009, fino al 31/12/2010;

⁽³⁾ Si tratta di un aiuto di importo limitato di cui all'art. 3 del D.P.C.M. del 3 giugno 2009 (pubblicato sulla G.U.R.I. n.131 del 09/06/2009); tale aiuto è autorizzato dalla Commissione Europea con decisione del 28/05/2009 (aiuto di Stato N 248/2009) nell'ambito degli aiuti temporanei per far fronte alla crisi economica disciplinati al punto 4.2.2 della Comunicazione della Commissione–Quadro di riferimento temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (G.U.C.E. n. C 83 del 7.04.2009).

6. La scelta di questo specifico regime di aiuto, laddove applicabile per la tipologia di intervento interessata, deve essere esplicitata dall'impresa richiedente nella domanda di ammissione al bando. Ai sensi dell'art. 2 del citato D.P.C.M., l'impresa richiedente non doveva versare in stato di difficoltà prima del 1 Luglio 2008⁽⁴⁾.
7. La concessione di tale aiuto è subordinata al rilascio di apposita dichiarazione dalla quale risulti la formale assunzione, da parte del legale rappresentante dell'impresa, dell'impegno a rispettare i limiti di cui alla decisione della Commissione Europea del 28/05/2009 C(2009)4277 relativa alla notifica N 248/2009 sugli aiuti temporanei di importo limitato e compatibile ex art. 3 D.P.C.M. 3 Giugno 2009. In particolare l'impresa richiedente il contributo deve dichiarare qualsiasi altro aiuto temporaneo di importo limitato e compatibile supplementare concesso alla medesima impresa allo stesso titolo (aiuto N 248/2009) ovvero ai sensi della regola "de minimis" ex Reg. (CE) n. 1998/2006, a far data dal 1 Gennaio 2008 fino al momento della presentazione della domanda, che complessivamente non superino la soglia di € 500.000,00.
8. L'entità complessiva di tale tipologia di contributo non potrà superare il limite di € 200.000,00 a valere sul presente bando. La somma tra il valore dei contributi dichiarati e il contributo concesso ai sensi di questo bando non potrà comunque superare il valore di € 500.000,00.

Art. 6 – Spese ammissibili a contributo

1. L'ammissibilità a contributo delle spese è operata nel rispetto del D.P.R. 3 Ottobre 2008 n. 196 (Regolamento di esecuzione del Reg. (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione).
2. Sono ammissibili a contributo le spese riferite ad interventi avviati dall'impresa dopo la presentazione della domanda di ammissione al bando e comunque fatturate in data successiva alla presentazione della domanda medesima; a tal fine si considerano:
 - la data del timbro di spedizione della domanda apposto dall'ufficio postale accettante;
 - la data dei titoli di spesa⁽⁵⁾ e dei relativi pagamenti (nel caso di beni acquisiti in locazione finanziaria, verranno considerati i titoli di spesa intestati alla società di leasing ed i relativi pagamenti).
3. Nel caso in cui per il medesimo bene o servizio siano stati emessi più titoli di spesa, la spesa riferita al bene o servizio medesimo corrisponderà all'importo complessivo dei relativi titoli emessi.

Art. 6.1 – Norme generali e limiti minimi e massimi di ammissibilità delle spese

1. Gli importi della spesa complessiva del progetto presentato e delle singole componenti progettuali attivate dovranno essere compresi entro i seguenti limiti minimi e massimi:

VALORE DEL PROGETTO	SOGLIA MINIMA	SOGLIA MASSIMA
	€ 90.000,00	€ 1.000.000,00

⁽⁴⁾ Ai sensi dell'art. 1 par. 7 del Reg. (CE) n. 800/1998 "...per impresa in difficoltà si intende una P.M.I. che soddisfa le seguenti condizioni:

a) qualora, se si tratta di una società a responsabilità limitata, abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure
 b) qualora, se si tratta di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società, e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure
 c) indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

Una P.M.I. costituitasi da meno di tre anni non è considerata un'impresa in difficoltà per il periodo interessato, a meno che essa non soddisfi le condizioni previste alla lettera c) del primo comma."

⁽⁵⁾ Per titolo di spesa si intende la fattura o altro documento avente forza contabile equivalente.

VALORE DELLE SINGOLE COMPONENTI PROGETTUALI	COMPONENTE	SOGLIA MINIMA	SOGLIA MASSIMA
	A. INVESTIMENTI	€ 80.000,00	€ 800.000,00
	B. TIC	€ 10.000,00	€ 100.000,00
	C. SERVIZI	€ 10.000,00	€ 100.000,00

2. Qualora ricorra la fattispecie di cui all'art. 1 punto 3. (attuazione del progetto tramite fusione di due o più soggetti giuridici) gli importi minimi e massimi sono i seguenti:

VALORE DEL PROGETTO	SOGLIA MINIMA	SOGLIA MASSIMA
	€ 135.000,00	€ 1.300.000,00

VALORE DELLE SINGOLE COMPONENTI PROGETTUALI	COMPONENTE	SOGLIA MINIMA	SOGLIA MASSIMA
	A. INVESTIMENTI	€ 120.000,00	€ 1.000.000,00
	B. TIC	€ 15.000,00	€ 150.000,00
	C. SERVIZI	€ 15.000,00	€ 150.000,00

3. La/e componente/i progettuale/i che, a seguito della valutazione, non raggiungano il limite minimo di spesa sopra indicato verranno escluse dal progetto.
4. La domanda di ammissione verrà esclusa:
- qualora risulti ammessa una sola componente progettuale;
 - qualora risulti esclusa la componente progettuale “A-Investimenti”;
 - qualora risultino ammesse esclusivamente la Componente “A-Investimenti” e la Componente B – Tipologia B.I (Investimenti TIC).
5. Il rispetto dei limiti minimi e massimi di spesa di cui ai precedenti punti 1 e 2 sarà verificato sia in sede di domanda di ammissione al bando che successivamente:
- a seguito di istruttoria formale e valutativa, ai sensi dei successivi artt. 9.2 e 9.3;
 - a seguito della eventuale variazione al programma di interventi richiesta, ai sensi del successivo art. 12;
 - in sede di rendicontazione degli interventi, ai sensi del successivo art. 15.
6. Non saranno pertanto ammesse variazioni al programma di interventi che comportino, direttamente o a seguito della relativa valutazione operata, una riduzione al di sotto dei limiti minimi delle spese ammissibili per il progetto e/o per le singole componenti attivate tali da determinare l'esclusione del progetto medesimo.

Art. 6.2 – Spese ammissibili per la componente “A – Investimenti”

1. Per la componente “Investimenti” sono ammissibili a contributo le spese finalizzate all'introduzione di innovazioni di prodotto e/o di rilevanti innovazioni di processo produttivo dell'impresa che risultino:
- strettamente inerenti al codice di attività ATECO 2007 della/e unità locale/i funzionalmente coinvolta/e nella realizzazione del progetto;
 - di valore unitario pari o superiore ad € 1.000,00;
 - sostenute per interventi avviati dopo la presentazione della domanda di ammissione al bando: per avvio dell'intervento si intende il primo atto finalizzato alla realizzazione dell'intervento stesso (fattura del fornitore del bene materiale o altro documento giuridicamente vincolante ai fini dell'acquisto del bene).

2. Tali spese possono riferirsi all'acquisto diretto o all'acquisizione in locazione finanziaria delle seguenti immobilizzazioni⁽⁶⁾:
 - a) **impianti produttivi, macchinari ed attrezzature;**
 - b) **brevetti e altri diritti di proprietà industriali;**
 - c) **programmi informatici** esclusivamente connessi alle esigenze di automazione e gestione tecnica del ciclo produttivo (sistemi CAD/CAM, programmi per macchine a controllo numerico o connessi all'automazione meccanica,...);
 - d) **opere murarie, impianti tecnici e tecnologici** necessari all'installazione e al collegamento dei nuovi impianti produttivi e macchinari acquisiti;
 - e) **materiali, attrezzature ed utensili di prima dotazione** necessari al funzionamento dei nuovi impianti/macchinari acquisiti.
3. Le spese di cui alla lettere c), d) ed e) sono ammissibili nel limite massimo del 10 (dieci) per cento del valore del/i bene/i principale/i cui sono riferite, fatta eccezione per le spese di cui alla lettera c) sostenute dalle imprese in possesso dei codici di attività ATECO 2007 appartenenti al Settore J, (limitatamente alle divisioni 62 e 631) cui non si applica tale limite.
4. Relativamente agli acquisti effettuati tramite locazione finanziaria (“leasing”), sarà applicato il disposto di cui all’art. 8 lettera a) del D.P.R. 196/2008. Il contributo sarà pertanto erogato secondo la modalità di concessione tramite il concedente. Ai fini dell’ammissibilità delle relative spese, l’impresa dovrà stipulare contratti di locazione finanziaria unicamente con le società di leasing operanti sul territorio regionale ed iscritte all’art. 107 del D.Lgs. 385/93 ovvero all’Albo di cui all’art. 13 dello stesso Decreto e che abbiano sottoscritto con la Regione Umbria apposite convenzioni per la programmazione POR FESR 2007-2013 entro il termine di rendicontazione del progetto di cui al successivo art. 15.
5. I beni oggetto dell’intervento agevolato devono essere utilizzati in via esclusiva dalla/e unità locale/i dell’impresa ubicata/e nel territorio regionale di cui al precedente art. 3 punto 4.

Art. 6.3 – Spese ammissibili per la componente “B – TIC”

1. Per la componente “TIC” (comprendente le tipologie “Investimenti TIC” e “Servizi TIC”) sono ammissibili l’insieme delle attività (studio, progettazione, sviluppo, implementazione e realizzazione) a supporto dell’informazione e della comunicazione quali basi dei processi decisionali aziendali, avendo particolare attenzione alle applicazioni software, alle tecnologie di telecomunicazione e trasmissione dati, nonché alla componente hardware.
2. Sono previste le seguenti due **linee di intervento** nell’ambito delle quali sono catalogate le attività così come definite nell’articolo successivo:
 - a. **TIC BASIC**
In questa linea ricadono tutti le attività TIC, come indicate al comma 1, collegate ad un prodotto, processo, servizio, tecnologia, e/o soluzione, che siano **significativamente migliorative** rispetto alle attuali caratteristiche o usi dell’impresa (ad esempio, possono essere considerati “BASIC” cambiamenti/introduzioni di hardware/software o servizi che migliorino le prestazioni di processi/flussi aziendali).
 - b. **TIC INNO**
In questa linea ricadono tutte le attività TIC, come indicate al comma 1, collegate a piani, progetti e prototipi finalizzati alla realizzazione di prodotti, processi o servizi **nuovi**, e che producano dunque un **rilevante cambiamento**.
3. Tutti beni presentati come investimenti TIC, la cui finalità si dimostri però essere fortemente connessa ad investimenti innovativi, potranno essere ricollocati d’ufficio nella componente A – Investimenti.
4. Sono ammissibili le spese riferibili alle seguenti aree di attività, con le precisazioni di cui ai commi successivi e fatte salve le esclusioni di cui al successivo art. 7:

⁽⁶⁾ La definizione di immobilizzazioni è quella di cui agli articoli 2424 e segg. C.C.

Area A – Infrastrutture:

1. Realizzazione sistemi di networking (cablati o wireless)
2. Realizzazione sistemi VoIP
3. Server farm
4. Accesso aziendale alla banda larga (es. xDSL, Fibra ottica, Wi-Max, etc.)
5. Altro

Area B – Portali Web e attività connesse

1. Sito web (sito vetrina, ordini in forma elettronica, listini on-line, plurilingua etc.)
2. E-Commerce (e-commerce, Business to Consumer, Business to Business, etc.....);
3. Sistemi e servizi per la sicurezza delle reti telematiche (posta certificata, smart-card, sicurezza della rete, etc.)
4. Sistemi Web-Oriented, Intranet, Extranet etc
5. Altro

Area C – Software

1. Software gestionali (gestione contabilità, magazzino, logistica, etc.), CRM, ERP, sistemi di Business Intelligence, etc.
2. Software di supporto alla progettazione tecnica (Sistemi VHDL, modellizzazione numerica, CAD, CAE, 3D, etc.)
3. Software per gestione hardware
4. Altro

Area D – Sviluppo Hardware/Firmware

1. Realizzazione componenti hardware specificatamente progettate, customizzate o realizzate per l’azienda committente
2. Realizzazione prototipi hardware specificatamente progettate, customizzate o realizzate e destinati successivamente alla produzione
3. Altro

Area E - Altro

1. Sistemi basati su tecnologie RFID
 2. Utilizzo di sistemi GPS (Global Positioning System per GIS, sistemi di navigazione etc.) o di altri sistemi informativi satellitari
 3. Personalizzazione di piattaforme di servizio per la creazione di servizi telematici basati sull’integrazione dinamica di audio/video/dati.
 4. Sistemi per creare opportunità di lavoro ai disabili
 5. Altro
5. L’ammontare complessivo delle spese ammissibili relative alla suddetta componente “TIC”, risultante a seguito della valutazione, che verificherà anche la congruità della spesa, non potrà essere inferiore ad € 10.000,00 né superiore ad € 100.000,00, ovvero, nel caso in cui ricorra la fattispecie di cui all’art. 1 punto 3, non potrà essere inferiore ad € 15.000,00 né superiore ad € 150.000,00.
6. In riferimento agli **Investimenti TIC (B.I)** sono ammissibili le spese:
- a. relative all’acquisto di immobilizzazioni⁽⁷⁾; esse comprendono eventuali costi di installazione qualora capitalizzati.
 - b. relative a sistemi hardware e software il cui acquisto sia correlato, nell’ambito delle tipologie di attività sopra elencate, all’introduzione e/o all’utilizzo delle TIC all’interno dell’azienda e non derivi da necessità di mera sostituzione di beni della stessa tipologia e caratteristiche analoghe a quelle dei beni già esistenti in azienda.
 - c. non inferiori per ciascun singolo bene, ovvero complesso funzionale di beni, alla somma di € 1.000,00.
7. Per l’ammissibilità delle spese relative a beni acquisiti tramite locazione finanziaria (“leasing”), si rinvia a quanto previsto per gli investimenti innovativi.
8. In riferimento ai **Servizi TIC (B.II)** sono ammissibili le spese:

⁽⁷⁾ La definizione di immobilizzazioni è quella di cui agli articoli 2424 e segg. C.C.

- d. relative alla consulenza specialistica o di acquisizione di servizi sostenute per la realizzazione di attività finalizzate all'introduzione e/o all'utilizzo delle TIC all'interno dell'azienda.
 - e. relative a studi di fattibilità e progettazione e all'acquisizione di consulenze/servizi complementari a condizione che si dimostrino preliminari e strettamente funzionali alla realizzazione del prodotto TIC finale e coerentemente proporzionate all'ammontare complessivo delle spese relative all'implementazione dell'intervento TIC proposto.
9. Le spese inerenti l'acquisizione di hardware e software riconducibili a singole postazioni di lavoro (PC desktop, portatili, palmari, video, modem, stampanti, programmi di office automation, sistemi operativi, antivirus, etc.) e le relative spese di consulenza, sono ammissibili solo nel caso che si dimostrino strettamente funzionali alla realizzazione del progetto e sono finanziabili nel limite massimo del 15 (quindici) per cento del costo complessivo ammissibile della componente TIC.
10. Si precisa che, per i software dotati di licenza che risultino personalizzati per l'azienda, dovrà essere ricondotta ad investimenti la parte inerente l'acquisto del software e delle relative licenze, mentre dovrà essere ricondotta a consulenze/servizi la parte riguardante la personalizzazione e la customizzazione realizzata ad hoc per l'azienda.
11. Il prodotto o servizio oggetto dell'intervento TIC agevolato deve essere utilizzato in via esclusiva da unità locali dell'impresa ubicate nel territorio della Regione Umbria, risultanti dal certificato C.C.I.A.A. alla data di rendicontazione dell'intervento.
12. Per quanto riguarda la linea di intervento TIC BASIC sono previste delle soglie di spesa massima ammissibile relativamente ad alcune delle aree/categorie di attività (definite STANDARD-BASIC), e riportate nella tabella seguente.

Soglie di spesa massima ammissibile per complessità di intervento TIC BASIC

aree/categorie di attività (STANDARD-BASIC)	Livello di complessità dell'intervento			
	Base	Basso	Medio	Alto
Networking	2.000,00	7.000,00	15.000,00	30.000,00
Sistemi VOIP	2.000,00	7.000,00	15.000,00	30.000,00
Portali e sistemi web-oriented	2.000,00	7.000,00	15.000,00	30.000,00
Sistemi gestionali	3.000,00	10.000,00	25.000,00	50.000,00
Sistemi di progettazione tecnica e sviluppo HW e SW	3.000,00	10.000,00	25.000,00	50.000,00

13. Qualora l'impresa avesse già beneficiato di un contributo a valere su precedenti bandi e intenda presentare un progetto relativo ad un'attività già finanziata, dovrà evidenziare nella scheda tecnica in modo chiaro ed esaustivo gli elementi che giustifichino tale ulteriore intervento. In caso contrario la spesa non sarà considerata ammissibile.

14. I servizi devono essere resi da istituti universitari, centri di ricerca, e/o strutture specializzate organizzate in forma d'impresa, la cui attività risulti compatibile con la consulenza offerta, ovvero da professionisti singoli il cui curriculum formativo e professionale, redatto obbligatoriamente secondo il modello di cui all' "Allegato F", evidenzi adeguate competenze in materia.

Art. 6.4 – Spese ammissibili per la componente “C – Servizi”

1. L'ammontare complessivo delle spese ammissibili relative alla componente Servizi, risultante a seguito della valutazione che verificherà l'ammissibilità della spesa, non potrà essere inferiore ad € 10.000,00 né superiore ad € 100.000,00, ovvero, nel caso in cui ricorra la fattispecie di cui all'art. 1 punto 3, non potrà essere inferiore ad € 15.000,00 né superiore ad € 150.000,00.

C.I) Tipologia CONSULENZE/SERVIZI INNOVATIVI

2. Sono previste due **linee di intervento** relative a consulenze/servizi innovativi qualificati ammissibili al finanziamento:
 - A. servizi avanzati/qualificati
 - B. servizi di supporto e accessori.

Per la definizione di tali servizi e delle spese ammissibili per ciascuna specifica linea di intervento si rimanda al catalogo allegato *“Allegato N”*.
3. I servizi di supporto e accessori sono finanziabili esclusivamente se si attiva anche una consulenza avanzata/qualificata, e se funzionali a questa, relativamente sia al contenuto che alla spesa.
4. Le imprese possono richiedere diverse fattispecie di consulenze, indicate nel catalogo allegato che riporta inoltre, per ciascuna di esse, i massimali di spesa ammissibile e l'intensità di aiuto.
5. Nel caso in cui ricorra la fattispecie di cui all'art. 1 punto 3 (attuazione del progetto tramite fusione di due o più soggetti giuridici), si richiama quanto previsto nelle Disposizioni generali del catalogo relativamente alla particolare onerosità di certi Servizi per settori/ambiti tematici/processi aziendali di rilevante interesse per il territorio regionale. In questo caso i massimali di costo ammissibili, per ciascuna delle fattispecie di Servizi, possono essere maggiorati per le imprese che motivino adeguatamente tale necessità, fermo restando il massimo di spesa prevista per la Componente Servizi, che nel caso in esame è € 150.000,00.
6. Sono inoltre ammissibili le spese di locazione, installazione e gestione dello stand, nella sola ipotesi di prima partecipazione ad una determinata fiera o mostra avente carattere internazionale.
7. Attraverso i servizi qualificati dell'area A e B l'impresa beneficiaria accede a prestazioni consulenziali funzionali al conseguimento degli obiettivi del progetto, mediante un rapporto diretto con i fornitori dei servizi individuati.
8. I servizi devono essere documentati da preventivi, indicanti l'oggetto e l'importo della prestazione, che devono essere allegati alla domanda *“Allegato E”*.
9. I fornitori potranno essere: istituti universitari e/o strutture specializzate organizzate in forma d'impresa, la cui attività risulti compatibile con la consulenza offerta, ovvero professionisti singoli o consulenti il cui curriculum formativo e professionale evidenzi adeguate competenze in materia. In ogni caso è **obbligatoria** l'iscrizione delle persone fisiche incaricate della realizzazione del progetto nella Lista aperta dei consulenti qualificati gestita da Umbria Innovazione S.c.ar.l., come da Avviso Pubblico approvato con D.D. 10771/2009.
10. L'iscrizione alla lista aperta dei consulenti qualificati deve avvenire secondo le modalità previste dall'Avviso Pubblico suddetto pubblicato sul sito <http://www.umbriainnovazione.it/index.php?module=loadNews&idNews=97> oltre che sul sito della Regione Umbria www.sviluppoeconomico.regione.umbria.it;
11. Qualora l'impresa avesse già beneficiato di un contributo a valere su precedenti bandi e intenda presentare un progetto relativo alla stessa area aziendale di intervento dovrà evidenziare nella scheda tecnica in modo chiaro ed esaustivo gli elementi che giustifichino tale ulteriore intervento. In caso contrario la spesa non sarà considerata ammissibile.

C.II) Tipologia CERTIFICAZIONI

12. Sono ammissibili a contributo le spese finalizzate alla realizzazione di Sistemi di Gestione Aziendale Certificati in materia di:
 1. qualità;
 2. ambiente;
 3. salute e sicurezza sul posto di lavoro;
 4. responsabilità sociale;

nonché alla certificazione di prodotto, singolarmente o integrati fra di loro.
13. I progetti presentati dovranno pertanto fare riferimento alle norme:
 - a) UNI EN ISO 9001:2008 e sue declinazioni nei seguenti settori di produzione di beni e servizi:
 - UNI EN ISO 13485:2004 (dispositivi medici)

- UNI EN ISO/TS 16949:2002 (automotive)
 - UNI EN ISO 9100: 2005 (aerospaziale)
 - UNI EN ISO 22005:2008 (sistema di rintracciabilità nella filiera agroalimentare)
 - UNI EN ISO 10854:1999 (agroalimentare sistema di autocontrollo come HACCP)
 - UNI CEI EN ISO IEC 17025:2005 (accreditamento laboratori di prova o taratura)
 - ISO/IEC 20000 IT (settore I.C.T.)
 - UNI EN ISO/IEC 27001:2005 (sicurezza delle informazioni)
- b) SA8000:2008
- c) OHSAS 18001:2007
- d) ISO 14001:2004 e/o Reg. CE n. 761 del 19 Marzo 2001 (EMAS II)
- e) ECOLABEL

14. E' possibile peraltro presentare domande che facciano riferimento a norme diverse da quelle sopra elencate purché le stesse riguardino settori e/o materie di particolare interesse per la Regione Umbria (ad esempio certificazione NADCAP per il settore aerospaziale), in coerenza con la programmazione e la legislazione regionale. In tal caso la Regione Umbria si riserva comunque la facoltà di valutarne l'ammissibilità a contributo e di sottoporle alla fase di attribuzione del punteggio sulla base dei criteri indicati al successivo art. 10.

15. Ferma restando la piena attuazione di tutte le componenti previste dalle norme utilizzate in relazione al modello/i di gestione aziendale o certificazione di prodotto e/o servizio prescelto/i, vengono ammesse a contributo le seguenti voci di spesa:

A. consulenze singole o integrate, relative a Sistemi di gestione aziendale per:

- check up aziendale al fine di rilevare la situazione presente in azienda rispetto a quello che prevede la norma di riferimento (o del sistema integrato prescelto);
- analisi Ambientale Iniziale per la norma ISO 14001 e Regolamento EMAS n. 761/2001;
- dichiarazione Ambientale prevista dal Regolamento EMAS;
- definizione del Sistema di Gestione Aziendale (manuale, procedure, ecc.);
- trasferimento delle informazioni del sistema di gestione aziendale al personale non direttamente responsabile della gestione del Sistema;
- qualificazione del responsabile del Sistema di Gestione.

B. Certificazione relativa a Sistemi di Gestione aziendale.

C. Certificazione ECOLABEL.

Art. 7 – Spese escluse

1. In generale sono escluse dalle agevolazioni tutte le spese:

- a) effettuate, a **qualsiasi titolo** (es.: acconti, caparre) e **per qualsiasi importo**, in data pari o anteriore a quella di presentazione della domanda di ammissione al bando. A tal fine farà fede la data del timbro di spedizione della domanda apposto dall'ufficio postale accettante;
- b) effettuate e/o fatturate all'impresa beneficiaria dal legale rappresentante, dai soci dell'impresa e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari della stessa, ovvero dal coniuge o parenti entro il terzo grado dei soggetti richiamati;
- c) effettuate e/o fatturate all'impresa beneficiaria da società con rapporti di partecipazione al capitale sociale dell'impresa stessa superiori al 10 (dieci) per cento;
- d) effettuate e/o fatturate da società nella cui compagine sociale siano presenti i soci e i titolari di cariche e qualifiche dell'impresa beneficiaria, ovvero i loro coniugi e parenti entro il terzo grado;
- e) relative a rimborsi spese (vitto, alloggio, trasferimenti);
- f) relative ad imposte, interessi passivi, spese notarili, concessioni, collaudi ed oneri accessori (spese trasporto, spese bancarie ecc.);
- g) relative alle normali spese di funzionamento e/o connesse ad attività regolari dell'impresa quali la consulenza fiscale, la consulenza legale e la pubblicità;
- h) relative a progetti realizzati in economia od oggetto di autofatturazione;
- i) relative a beni usati;

- j) relative a contratti di assistenza a fronte dei beni oggetto del contributo;
- k) effettuate in forma diversa dall'acquisto diretto e dalla locazione finanziaria.

Art. 7.1 – Spese escluse per la componente “A – Investimenti”

1. Relativamente alla componente “Investimenti” sono escluse dalle agevolazioni le spese sostenute per:
 - a) mera sostituzione di beni della stessa tipologia già esistenti ed utilizzati nel ciclo produttivo;
 - b) interventi non direttamente funzionali al programma agevolabile (es. abitazione del custode, attrezzatura per mensa aziendale, etc.);
 - c) immobili e relative opere murarie (acquisto, costruzione, ampliamento, ristrutturazione, ecc.) ad eccezione degli interventi edili ed impiantistici necessari all'installazione e al collegamento dei nuovi impianti produttivi e macchinari acquisiti di cui al precedente art.6.2 punto 2 lettera d);
 - d) impianti tecnici generali (quali impianto di riscaldamento e/o condizionamento, impianto elettrico generale ivi comprese le cabine elettriche, impianto antifurto);
 - e) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - f) opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
 - g) parti o componenti di macchine ed impianti che non possiedano il requisito della autonoma funzionalità in relazione all'uso produttivo, ad eccezione dei materiali, attrezzature ed utensili di prima dotazione necessari al funzionamento dei nuovi impianti/macchinari acquisiti di cui al precedente art. 6.2, punto 2 lettera e);
 - h) tutti i mezzi targati destinati al trasporto di cose, merci, persone, anche se autocarri o ad uso promiscuo;
 - i) tutte le attrezzature utilizzabili per attività amministrative quali apparecchiature per fotocopie, telefax, calcolatrici, computer portatili, palmari, macchine fotografiche, telecamere, etc.;
 - j) l'acquisizione di hardware riconducibile a singole postazioni di lavoro (pc desktop, portatili, palmari, video, modem, stampanti, etc.) e quindi non direttamente funzionale al processo produttivo;
 - k) l'acquisizione di software riconducibile a singole postazioni di lavoro (programmi di office automation, sistemi operativi, antivirus, etc.) e quindi non direttamente funzionale al processo produttivo in senso stretto;
 - l) materiale di arredamento di qualsiasi categoria;
 - m) operazioni di lease back su beni già di proprietà della impresa richiedente;
 - n) inerenti i beni consegnati a qualunque titolo ad imprese diverse dall'impresa beneficiaria.
2. Per le imprese aventi codice di attività ATECO 2007 ricompreso nel Settore F sono escluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo e fatto salvo quanto disposto dal precedente art. 6.2, le seguenti tipologie di spese:
 - acquisto di tutti i mezzi mobili d'opera e da cantiere, indipendentemente dalla iscrizione in pubblici registri;
 - attrezzature da cantiere di uso ordinario per imprese operanti nel settore;
 - altri beni ordinariamente utilizzati dalle imprese operanti nel settore quali ponteggi, gru, etc.

Art. 7.2 – Spese escluse per la componente “B – TIC”

1. Sono escluse dalla richiesta di agevolazioni tutte le spese per interventi TIC BASIC sostenute dalle imprese, la cui attività principale, identificata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO 2007, sia classificata nel settore J, alle divisioni
 - 62 (PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE),
 - 631 (ELABORAZIONE DEI DATI, HOSTING E ATTIVITÀ CONNESSE; PORTALI WEB).
2. Sono inoltre escluse le spese:
 - a) relative ad interventi non direttamente funzionali al programma agevolabile;

- b) relative ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - c) relative ad interventi TIC preventivati a corpo senza il dettaglio delle parti che lo compongono (ad esempio una rete LAN, un portale WEB, un gestionale, etc.)
3. Relativamente Servizi TIC (B.II) sono escluse dalle agevolazioni le spese:
- a) relative a studi di fattibilità e progettazione e all'acquisizione di consulenze/servizi complementari, salvo il rispetto delle condizioni di cui al precedente articolo 6.3 comma 7 lett. e);
 - b) di natura continuativa o periodica, ovvero non prestati da consulenti esterni;
 - c) di tipo ordinario e tradizionale, a basso contenuto di specializzazione;
 - d) connessi a progetti di modifiche di routine o periodiche (piccole innovazioni incrementali);
 - e) relativi ad assistenza e manutenzione ordinaria, abbonamento, allacciamento, ivi inclusi canoni annui di hosting e di housing del server presso un provider o canoni di registrazione in motori di ricerca;
 - f) relativi alla formazione del personale.
4. Non sono inoltre agevolabili i servizi richiesti da imprese che abbiano al proprio interno capacità professionali e competenze tecniche utili alla realizzazione dell'intervento, e/o per le quali la consulenza medesima costituisca il prodotto tipico dell'attività aziendale, salvo motivata descrizione della necessità di acquisire lo specifico servizio, coerentemente alla finalità del bando di cui al precedente art. 6.3 comma 1.

Art. 7.3 – Spese escluse per la componente “C – Servizi”

1. Relativamente alla componente “Servizi” sono escluse le spese relative a:
- a) consulenze e servizi di natura continuativa o periodica, ovvero non prestati da consulenti e/o prestatori esterni;
 - b) formazione del personale;
 - c) progetti di modifiche di routine o periodiche anche qualora tali interventi rappresentino miglioramenti;
 - d) acquisizioni di servizi di tipo ordinario e tradizionale, a basso contenuto di specializzazione e comunque già ampiamente diffusi, quali l'assistenza contabile o di altro tipo collegata agli adempimenti previsti dalla vigente normativa civilistica, fiscale, ambientale, sanitaria, etc. e, più in generale, le ordinarie prestazioni rese da studi legali, commerciali, consulenti del lavoro, etc;
 - e) consulenze richieste da imprese che abbiano al proprio interno le capacità professionali e le competenze tecniche utili alla realizzazione dell'intervento, e/o per le quali la consulenza medesima costituisca il prodotto tipico dell'attività aziendale, salvo motivata descrizione della necessità di acquisire la specifica consulenza, coerentemente alla finalità del bando di cui al precedente art. 6.4.

Art. 8 – Redazione ed invio delle domande di ammissione

1. Per partecipare al bando, l'impresa dovrà registrarsi in qualità di utente nel Sistema per la Gestione dell'Identità digitale nella Regione Umbria (infrastruttura per l'Identità Digitale “FED_Umbria”) al portale <http://smg.regione.umbria.it> secondo le modalità riportate nell’ “*Allegato M*”.

Art. 8.1 – Compilazione e presentazione delle domande

1. La domanda di ammissione al bando e la scheda tecnica dovranno essere obbligatoriamente compilate tramite i modelli presenti alla voce “PIA Innovazione 2009” sul portale dedicato indicato al precedente art. 8 e dovranno poi essere inviate telematicamente dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 14,00 nei termini di seguito indicati; una volta effettuato l'invio

telematico sarà possibile effettuare la stampa dei documenti indicati per il successivo invio cartaceo.

2. La domanda di ammissione, redatta in carta resa legale e completa della documentazione indicata al successivo art. 8.2, dovrà pervenire in busta chiusa, esclusivamente a mezzo posta, a pena di esclusione, tramite raccomandata A/R indirizzata a: Regione Umbria, Direzione Sviluppo economico e attività produttive, istruzione, formazione e lavoro, Servizio Politiche di Sostegno alle imprese - Via Mario Angeloni n. 61, 06124 Perugia. Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura **“PIA Innovazione 2009”** identificativa del presente bando.
3. La presentazione delle domande, sia in via telematica che in formato cartaceo dovrà avvenire a decorrere **dal 25 Gennaio 2010 ed entro e non oltre il 12 Aprile 2010**.
4. Ai fini della validità della domanda di ammissione al presente bando **fa fede esclusivamente l'invio cartaceo**.
5. Come già indicato al precedente art. 3 punto 6, ciascuna impresa non potrà presentare più di una domanda sul presente bando; nel caso di presentazione di domande multiple sarà considerata valida solo quella inviata per ultima.
6. Inoltre, come richiamato dal precedente art. 6.4 punto 9, qualora il progetto preveda la componente CI Consulenze/servizi innovativi è necessaria l'iscrizione del consulente incaricato alla realizzazione del servizio alla Lista aperta dei consulenti qualificati gestita da Umbria Innovazione S.c.ar.l., come da Avviso Pubblico approvato con D.D. 10771/2009.
7. Per la verifica del rispetto dei termini di presentazione farà fede la data del timbro di spedizione apposto dall'ufficio postale accettante.

Art. 8.2 – Contenuto delle domande ed ammissibilità delle stesse

1. Alla domanda di ammissione a contributo, dovrà essere **obbligatoriamente** allegata la seguente documentazione:
 - a) scheda tecnica di progetto debitamente sottoscritta;
 - b) scheda di dettaglio (*Allegato 3*), qualora ricorra la fattispecie di cui all'art.1 punto 3 (attuazione del progetto mediante un'operazione di fusione);
 - c) certificato di vigenza ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art.46 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 con la quale il legale rappresentante dell'impresa dichiara che la stessa risulta in attività e si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in liquidazione ovvero sottoposta a procedure concorsuali (*Allegato L*);
 - d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 concernente determinati aiuti di stato dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea (*Allegato D bis* – Dichiarazione “Deggendorf”) debitamente sottoscritta;
 - e) curriculum vitae del/i professionista/i incaricato/i - relativamente alla componente TIC tipologia B II Servizi TIC - redatto in conformità alla Racc. della Commissione Europea del 11/03/2002 (G.U.C.E. L 79/66 del 22/03/2002) – modello europeo di curriculum vitae (*Allegato F*) e firmato in calce, con indicazione delle precedenti esperienze nella materia oggetto di consulenza;
 - f) preventivo relativo alle spese per Servizi TIC e Consulenze/Servizi innovativi redatto secondo il modello di cui all' *“Allegato E”*, rilasciato dal professionista o dalla società di servizi, nel quale devono essere indicati:
 - l'articolazione dettagliata delle attività da porre in essere e il corrispettivo richiesto per ciascuna di esse;
 - il numero di giorni/uomo che si stimano necessari per l'espletamento delle attività indicate;
 - il costo giornaliero di ciascun consulente coinvolto nella prestazione del servizio;
 - g) preventivo relativo alle spese per Investimenti TIC (hardware, software e altri beni di investimento) in cui siano indicati chiaramente i parametri identificativi del prodotto (con

- particolare riferimento alle specifiche tecniche ed eventuale versione e tipologia di licenze software) e del rivenditore, nonché eventuali brochure descrittive del prodotto.
2. Non saranno ammesse le domande di ammissione al bando la cui versione cartacea risulterà:
 - non presentata attraverso il servizio postale;
 - inviata in data precedente al 25 Gennaio 2010;
 - inviata oltre il termine ultimo del 12 Aprile 2010;
 - priva della sottoscrizione in originale del legale rappresentante dell’impresa richiedente;
 - priva della scheda tecnica di progetto;
 - priva del documento d’identità del legale rappresentante dell’impresa richiedente, che valida la sottoscrizione della domanda medesima.
 3. Saranno altresì escluse le imprese che abbiano fruito, senza restituzione o deposito in un conto bloccato, di specifici aiuti tra quelli elencati all’art. 4 del D.P.C.M. 23 Maggio 2007 e già dichiarati illegittimi dalla Commissione Europea (vedi “*Allegato D*”).

Art. 9 – Informazioni sul procedimento amministrativo

1. La selezione e la valutazione delle domande presentate è effettuata ai sensi della D.G.R. n. 317 del 31 Marzo 2008 – Presa d’atto dei criteri per la definizione dell’ammissibilità e della valutazione delle operazioni proposte.

Art. 9.1 – Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è individuato nel Dirigente del Servizio Politiche di Sostegno alle Imprese, Dott.ssa Daniela Toccacelo, che ai sensi del Reg. G.Reg. approvato con D.G.R. del 27 Luglio 2007 n. 1285 e della D.Dir. n. 9959 del 3 Novembre 2009 assume la competenza circa l’esecuzione e la pubblicazione degli atti assunti nell’ambito del procedimento stesso.

Art. 9.2 – Istruttoria formale

1. Le domande di ammissione al bando pervenute saranno sottoposte ad una prima istruttoria formale per verificare:
 - la completezza della documentazione presentata;
 - la rispondenza delle domande medesime ai requisiti di ammissibilità oggettivi e soggettivi previsti dal presente bando;
 - l’assenza di cause di esclusione.
2. Nel caso in cui in sede di istruttoria formale vengano ravvisati motivi di non ammissibilità o di esclusione delle domande presentate, le imprese proponenti riceveranno formale comunicazione dei motivi di esclusione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 bis della L. 241/90 modificata dalla L. 15/05, al fine di instaurare l’eventuale contraddittorio ivi previsto.

Art. 9.3 – Istruttoria valutativa

1. I progetti verranno selezionati attraverso una procedura di tipo valutativo a graduatoria ai sensi dell’art. 5, comma 2 del D.Lgs. 123/98 e s.m.i.
2. La valutazione delle domande ritenute ammissibili a seguito dell’istruttoria formale, definiti gli eventuali contraddittori ai sensi del citato art. 10 bis della L. 241/90 modificata dalla L. 15/05, sarà effettuata da un Comitato Tecnico di Valutazione (C.T.V.) appositamente istituito, coadiuvato dal personale del Servizio “Politiche di Sostegno alle imprese” per la Componente “A - Investimenti” e dal personale del Servizio “Servizi innovativi alle imprese e diffusione

dell’innovazione” per le componenti “B - TIC” e “C - Servizi” entrambi appartenenti alla Direzione “Sviluppo economico e attività produttive, istruzione, formazione e lavoro”.

3. Il C.T.V. verificherà per ogni singola domanda:
 - l’omogeneità, la rilevanza e l’efficacia del progetto;
 - l’ammissibilità delle spese ai sensi del precedente art. 6, quantificandone l’ammontare complessivo;
 - l’attribuzione dei punteggi ai sensi del successivo art. 10.
4. Relativamente alle componenti B - TIC e C - Servizi il valore della spesa ritenuta ammissibile può essere determinato, dal C.T.V., anche in funzione della tipologia delle spese, delle caratteristiche dimensionali e di settore dell’impresa richiedente, nonché dei profili professionali dei consulenti, valutati in relazione alla specifica esperienza lavorativa e ai titoli di studio/formativi posseduti e attinenti alla materia oggetto di consulenza.
5. Al termine di questa fase, definiti gli eventuali contraddittori ai sensi del citato art. 10 bis della L. 241/90 modificata dalla L. 15/05, il C.T.V. redigerà l’elenco delle domande ritenute ammissibili e relativi punteggi attribuiti e l’elenco delle domande escluse e delle relative motivazioni di esclusione.

Art. 9.4 – Richieste di integrazioni

1. Il R.U.P. potrà richiedere all’impresa eventuali integrazioni alla domanda presentata, e le relative informazioni/documenti dovranno essere inviati a cura dell’impresa nel termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
2. La mancata risposta entro il termine suddetto comporterà:
 - l’esclusione della relativa domanda dai benefici richiesti, qualora le informazioni o i documenti richiesti siano essenziali ai fini dell’ammissibilità della stessa;
 - la non assegnazione del corrispondente punteggio, qualora le informazioni o i documenti medesimi siano funzionali all’attribuzione dello stesso.

Art. 9.5 – Formulazione ed approvazione della graduatoria

1. Gli elenchi delle domande ammesse e delle domande escluse di cui al precedente punto 9.3, previo parere favorevole dei Dirigenti dei Servizi coinvolti in merito alle spese ammesse e ai punteggi attribuiti ciascuno in relazione alle componenti di propria competenza, saranno comunicati al R.U.P. il quale provvederà:
 - in caso di parità di punteggio, ad assegnare le priorità secondo i criteri stabiliti al successivo art. 9.6 punto 3;
 - ad approvare la graduatoria sulla base delle valutazioni effettuate in termini di attribuzione di punteggio e importo di spesa ritenuta ammissibile.
2. Entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.U. della D.D. di approvazione della graduatoria definitiva e degli elenchi delle esclusioni, le imprese ammesse e finanziate riceveranno formale comunicazione dell’ammissione a contributo.
3. L’impresa beneficiaria dovrà confermare la volontà di attuare gli interventi riferiti al progetto ammesso entro i 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento della comunicazione, secondo le modalità ivi specificate. In caso di mancata risposta nei termini suddetti, sarà dato avvio al procedimento di revoca del contributo concesso.

Art. 9.6 – Redazione e scorrimento della graduatoria

1. Le imprese i cui progetti saranno giudicati ammissibili ai sensi del precedente art. 9.3 saranno inserite in una graduatoria formata secondo l’ordine decrescente del punteggio assegnato a

ciascun progetto in sede di valutazione e sulla base delle priorità indicate al successivo punto 3. Le imprese saranno ammesse a contributo fino a concorrenza delle risorse di cui all'art. 2.

2. Le disponibilità finanziarie derivanti da realizzazioni parziali, rinunce o revoche, potranno essere utilizzate per effettuare scorrimenti delle graduatorie a favore delle imprese ammissibili.
3. A parità di punteggio sarà assegnata priorità nelle graduatorie secondo il seguente ordine:
 - all'impresa operante nei settori/attività del Distretto Tecnologico dell'Umbria (micro e nano tecnologie, materiali speciali metallurgici, meccanica avanzata e meccatronica);
 - all'impresa con il più alto numero di nuovi occupati di sesso femminile;
 - all'impresa che, facendo riferimento alla data del timbro di spedizione della domanda apposta dall'ufficio postale accettante, avrà spedito antecedentemente la domanda di contributo.

Infine, in caso di ulteriore parità, l'ordine in graduatoria sarà determinato attraverso sorteggio.

Riepilogo della tempistica del procedimento amministrativo

Il procedimento amministrativo sarà avviato il giorno successivo alla pubblicazione del presente bando sul B.U.R.U. e seguirà le seguenti fasi:

Fase	Termine avvio	Termine conclusione	Atto finale
Ricevimento domande e relativa protocollazione	Scadenza bando	30 gg	
Esame formale domande pervenute	Fine fase precedente	60 gg	Schede di sintesi
Esame Comitato Tecnico di valutazione	Fine fase precedente	90 gg	Verbali e proposta graduatoria
Approvazione graduatoria	Fine fase precedente	45 gg	Lettera
Pubblicazione graduatoria	Fine fase precedente	30 gg	Pubblicazione graduatorie sul B.U.R.U
Notifica esiti istruttori alle imprese beneficiarie	Fine fase precedente	30 gg	Lettera
Conclusione del progetto e rendicontazione delle spese	Pubblicazione graduatorie sul BURU	9/18 mesi	Data ultimo titolo di spesa e data ultimo pagamento
Presentazione documentazione di rendicontazione	Ultimazione progetto (al massimo fine fase precedente)	30 gg	Richiesta erogazione contributo
Esame documentazione di rendicontazione	Fine fase precedente	45 gg	
Erogazione contributo spettante	Fine fase precedente	60 gg	Determinazione Dirigenziale

Art. 10 – Attribuzione dei punteggi

1. Per ciascun progetto il C.T.V. attribuisce il punteggio alle singole componenti progettuali ammesse, sulla base dei dati indicati e delle dichiarazioni ricavate dalla domanda di contributo e dalla scheda tecnica, eventualmente rettificati sulla base dell'istruttoria effettuata.

Art.10.1 – Attribuzione punteggio della componente “A – Investimenti”

1. La valutazione dei progetti presentati sarà effettuata in base ai seguenti indicatori:
 - a) **Incremento occupazionale.** (*Punteggio massimo: 5*)
Il numero degli occupati è costituito dalle unità aggiuntive attivate presso l'unità locale interessata al programma di interventi e rilevati alla data di presentazione della richiesta di

liquidazione del contributo, rispetto al numero degli occupati rilevati alla data di presentazione della domanda di contributo presso la medesima unità. A tal fine sono considerati occupati i soli dipendenti assunti a tempo indeterminato. Non saranno, inoltre, considerati gli incrementi occupazionali derivanti da meri trasferimenti di personale proveniente da una diversa unità locale della stessa impresa. Per quanto concerne i contratti di lavoro che prevedono part-time dovrà essere considerata la percentuale derivante dal rapporto tra orario settimanale contrattualizzato e orario settimanale previsto dai contratti di lavoro dello specifico settore. Sono, inoltre, considerati occupati i soci lavoratori delle società cooperative di produzione e lavoro. Non sono considerati nel computo iniziale e finale dei lavoratori dipendenti gli apprendisti ed i soggetti assunti con contratti di formazione-lavoro.

Per tale indicatore viene attribuito un punteggio pari a punti 0,50 per ogni occupato aggiuntivo a tempo indeterminato generato a seguito del programma di Investimenti innovativi.

Il punteggio verrà maggiorato del 50 (cinquanta) per cento qualora le assunzioni riguardino donne. Per i contratti di lavoro part-time verrà considerato il corrispondente rapporto rispetto all'anno e rispetto all'orario standard da contratto nazionale/aziendale di lavoro, arrotondando il risultato ottenuto alla terza cifra decimale.

b) Rilevanza patrimoniale dell'investimento. (Punteggio massimo: 5)

Il valore assunto dall'indicatore è dato dal rapporto tra il valore dei nuovi investimenti previsti dal programma ed ammissibili e gli investimenti totali, intesi come valore complessivo risultante dalla somma degli investimenti nuovi e di quelli netti preesistenti⁽⁸⁾. Il risultato viene moltiplicato per 5, con arrotondamento alla terza cifra decimale, con un massimo assegnabile di punti 5.

c) Innovatività dell'investimento. (Punteggio massimo: 38)

L'investimento innovativo proposto dall'impresa richiedente verrà valutato nella sua interezza attraverso l'*Indice di innovatività*; tale indice misura il contenuto innovativo dell'investimento tenendo anche in considerazione il livello di complessità, e potrà assumere un valore compreso tra 0 ed 1, seguito da tre cifre decimali. Qualora il valore attribuito a tale indice sia nullo il progetto verrà escluso.

Il valore dell'indice così determinato sarà moltiplicato per:

- 32 se il totale dell'Investimento innovativo è compreso tra € 80.000,00 ed € 500.000,00;
- 35 se il totale dell'Investimento innovativo è compreso tra € 500.000,01 ed € 800.000,00;
- 38 se il totale dell'Investimento innovativo è superiore ad € 800.000,00.

⁽⁸⁾ Per investimenti netti preesistenti si intende il valore totale delle immobilizzazioni materiali ed immateriali al netto degli ammortamenti fiscalmente riconosciuti alla data del 31/12/2008. Per quanto concerne gli investimenti effettuati prima del 31/12/2008 tramite locazione finanziaria gli stessi dovranno essere inseriti nel valore degli investimenti netti preesistenti. In questo caso l'importo da considerare tra gli investimenti netti preesistenti dovrà essere pari al prezzo del bene, fatturato dal fornitore alla società di leasing, ridotto di un importo pari a detto valore del bene diviso per il numero dei canoni di leasing previsti dal contratto, comprensivi dell'eventuale maxi – canone iniziale, e moltiplicato per il numero dei canoni pagati fino alla data del 31/12/2008.

Nel caso di imprese costituite in data successiva all'1/01/2009 il valore dell'indicatore sarà convenzionalmente attribuito in misura pari a punti 5.

Nel caso di trasformazione, fusione, scissione di imprese e conferimenti intervenuti in data successiva all'1/01/2009, i dati evidenziati nella scheda tecnica dovranno tenere conto del valore dei beni del complesso dei soggetti interessati a tali operazioni straordinarie.

Sono in ogni caso escluse dal computo degli investimenti preesistenti le immobilizzazioni di cui al punto B.I.5. e al punto B.III dell'art. 2424 C.C.

Ai fini del calcolo degli investimenti netti preesistenti farà fede esclusivamente il dato riportato nell'apposita sezione della scheda tecnica, anche riscontrabile in sede di rendicontazione con ogni documentazione fiscale e/o contabile ufficiale (bilanci, dichiarazioni dei redditi, libro cespiti ammortizzabili, ecc.) riferita alla data del 31/12/2008.

2. Al punteggio complessivo ottenuto sulla componente “A – Investimenti” sarà assegnata una maggiorazione di 2 (due) punti se l’impresa è a prevalente conduzione femminile⁽⁹⁾.

Art. 10.2 – Atribuzione punteggio della componente “B – TIC”

1. La valutazione degli interventi sarà effettuata tenendo conto dei seguenti criteri di selezione:

a) **Coerenza degli obiettivi progettuali** rispetto:

- alle finalità del bando
- alle esigenze dell’impresa (espresse in termini di punti di forza/debolezza, in relazione all’attività aziendale e alle dimensioni della stessa in termini di occupati e di fatturato nonché alla sostenibilità finanziaria ed economica del progetto in rapporto agli elementi citati).

Tale criterio opera come discriminante “on/off” ai fini dell’accesso alle successive fasi di valutazione.

b) **Qualità della proposta**

Esprime l’idoneità dell’intervento proposto a produrre miglioramenti oggettivamente apprezzabili rispetto alla situazione di partenza dell’impresa. Si terrà conto dei seguenti elementi:

- Validità tecnica, rilevata tenendo conto dei parametri indicati nella seguente tabella;
- Pertinenza delle spese previste
- Innovatività intrinseca dell’idea progettuale nel suo complesso, intesa quale originalità dei suoi contenuti e del prodotto finale.

2. Il punteggio sarà attribuito secondo le modalità di seguito riportate:

Tabella - Griglia di valutazione INVESTIMENTI TIC e SERVIZI TIC

QUALITÀ DELLA PROPOSTA		
A	Validità tecnica	Punteggio
	La validità tecnica valutata in termini di: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Risorse (Strumenti/Tecnologie/Metodologie/Professionalità) ▪ Complessità realizzativi ▪ Adeguatezza delle risorse utilizzate ai fini dei risultati previsti 	0<P≤18
	Max validità tecnica	18
B	Pertinenza delle spese previste(*)	
	Le spese esposte nel progetto per l’attuazione dello stesso sono pertinenti e ragionevoli rispetto ai contenuti, alle professionalità attivate ed alla dimensione dell’impresa destinataria dell’intervento.	10 %
C	Innovatività della componente nel suo complesso(*)	
	Il progetto non presenta un particolare grado di innovatività	-
	Il progetto nel suo complesso presenta un grado di innovatività basso	5 %
	Il progetto nel suo complesso presenta un grado di innovatività medio	20 %
	Il progetto nel suo complesso presenta un grado di innovatività alto	40 %
	Punteggio max attribuibile	27

(*) il criterio opera come maggiorazione del punteggio attribuito alla validità tecnica

⁽⁹⁾ Si precisa che le imprese a “prevalente conduzione femminile” sono:

- le imprese individuali in cui il titolare sia una donna;
- le società di persone e le società cooperative in cui il numero di donne socie rappresenti almeno il 60 (sessanta) per cento dei componenti la compagine sociale, indipendentemente dalle quote di capitale detenute;
- le società di capitali in cui le donne detengano almeno i due terzi delle quote di capitale e costituiscano almeno i due terzi del totale dei componenti l’organo d’amministrazione.

Art. 10.3 – Attribuzione punteggi della componente “C – Servizi”

C.I) Tipologia CONSULENZE/SERVIZI INNOVATIVI

1. Per la valutazione degli interventi relativi alla tipologia Consulenze/Servizi innovativi si farà riferimento ai seguenti criteri di selezione:

a) **Coerenza degli obiettivi progettuali** rispetto:

- alle finalità del bando
- alle esigenze dell’impresa (espresse in termini di punti di forza/debolezza) in relazione con l’obiettivo generale proposto.

Tale criterio opera come discriminante “on/off” ai fini dell’accesso alle successive fasi di valutazione.

b) **Qualità della proposta**

Esprime l’idoneità dell’intervento proposto a produrre miglioramenti oggettivamente apprezzabili rispetto alla situazione di partenza dell’impresa. Si terrà conto dei seguenti elementi:

- per le *Consulenze e i servizi avanzati/qualificati*:
- Validità tecnica rilevata sulla base dei contenuti, delle metodologie e delle professionalità coinvolte, nonché della descrizione più o meno dettagliata che ne viene fornita;
- Complessità in riferimento alle diverse tipologie di consulenze attivate e rispetto alla rappresentata situazione di partenza
- Indice di Innovatività valutato in riferimento all’*innovatività intrinseca* del progetto medesimo, intesa quale originalità dei suoi contenuti e del prodotto finale rispetto al mercato/settore di riferimento. Tale indice opera come moltiplicatore sul punteggio della validità tecnica;
- per la *prima partecipazione a mostre o fiere avente carattere internazionale*, si valuta l’esistenza di una correlazione evidente tra la stessa e le diverse componenti/tipologie progettuali attivate attribuendo in tal caso un punteggio pari a 1,4 (fiere o mostre).

2. Il punteggio attribuito sarà applicato secondo le modalità di seguito riportate:

QUALITÀ DELLA PROPOSTA		
A	Validità tecnica	Punteggio
	Contenuti, metodologie e professionalità coinvolte nel progetto	0<P<=8
	Punteggio Base	
		8
B	Complessità (<i>il criterio opera come maggiorazione del punteggio base</i>)	
	Il progetto non presenta un particolare livello di complessità	-
	Il progetto presenta un basso livello di complessità	5 %
	Il progetto presenta un medio livello di complessità	10 %
	Il progetto presenta un alto livello di complessità	20 %
C	Innovatività	
Indice di innovatività (<i>il criterio opera come moltiplicatore del punteggio base</i>)		
	Il progetto nel suo complesso presenta un grado di innovatività basso	1
	Il progetto nel suo complesso presenta un grado di innovatività medio	2
	Il progetto nel suo complesso presenta un grado di innovatività alto	3
	Max punteggio con maggiorazioni	
		25,6
D	Prima partecipazione a fiera internazionale	1,4
	Max punteggio attribuibile	
		27

3. La fattispecie Consulenze e servizi avanzati/qualificati non sarà considerata ammissibile nel caso in cui il punteggio attribuito per la validità tecnica sia pari a zero.

C. II) Tipologia CERTIFICAZIONI

4. Ai fini della valutazione di tale tipologia, per la quale ci si potrà avvalere delle competenze tecniche della società Sviluppumbria S.p.a., saranno applicati i seguenti criteri:

A VALIDITA' TECNICA DEL PROGETTO			TOT MAX PUNTI 20
A1 Punteggi relativi alla valutazione tecnica dell'impianto progettuale (max punti 10)			
A1.1	Valutazione della coerenza del progetto in termini di organizzazione, processi e attività previsti a regime rispetto a: 1. Organizzazione/norma 2. Processi/norma 3. Processi/attività		max punti 6
A1.2	Valutazione dell'adeguatezza del progetto alla complessità dell'organizzazione, alle sue attività ed alla/e normativa/e oggetto della certificazione, con particolare riferimento a: 1. durata delle varie fasi progettuali 2. durata complessiva del progetto 3. impegno della consulenza 4. impegno della consulenza ai fini dell'addestramento del personale		max punti 4
A2 Altri aspetti dell'attività progettuale (max punti 9)			
A2.1	Quanto la norma/e proposta/e ha/hanno effetto sul territorio, sul prodotto/servizio in relazione all'attività dell'azienda e/o al processo produttivo		max punti 4
A2.2	Implementazione e certificazione del S.G.A. in conformità alla norma UNI EN ISO14001:2004 e certificazione ECOLABEL		punti 5
A2.3	Implementazione e certificazione del S.G.A. in conformità alla norma SA 8000:2008		punti 4
A2.4	Implementazione e certificazione del S.G. in conformità alle norme UNI EN ISO 9001:2008 e sue declinazioni ex art. 6		punti 3
A3 Progetti con più di una norma			punti 1
B PERTINENZA E CONGRUITÀ delle spese previste dall'impianto progettuale in relazione alla complessità dell'Organizzazione ed alla/e norma/e oggetto della certificazione e della qualificazione della struttura di consulenza(*)			max punti 7
PUNTEGGIO MAX ATTRIBUIBILE			27

(*) La qualifica verrà valutata sulla base dell'esame dell'esperienza della società di consulenza (e del personale incaricato) o del/i professionista/i incaricato/i per lo specifico progetto, tenendo anche conto del possesso di eventuali qualifiche di terza parte.

5. L'attribuzione del punteggio della componente Servizi sarà effettuata calcolando la media aritmetica dei punteggi ottenuti dalle singole tipologie attivate.

Art. 10.4 – Attribuzione punteggio totale del progetto

1. All'intero progetto verrà attribuito un punteggio complessivo che risulterà, in primo luogo, pari alla somma dei punteggi relativi alla valutazione delle singole componenti progettuali Investimenti, TIC e Servizi, secondo i criteri di cui ai precedenti articoli.
2. Tale punteggio sarà maggiorato:
 - di 10, 20, 30, 40 o 50 punti percentuali in considerazione del grado di integrazione tra le singole componenti di cui al precedente art. 4 e tra le stesse e l'obiettivo generale prefissato dal progetto valutato anche in considerazione della composizione finanziaria dello stesso. Qualora in sede di valutazione si evidenzi l'assenza dell'integrazione il progetto sarà dichiarato non ammissibile ed escluso dalle agevolazioni;
 - di ulteriori due punti, qualora l'impresa aderisca ad iniziative interregionali. Al fine della dimostrazione di tale condizione l'impresa dovrà fornire copia dell'atto di costituzione

- dell'ATI o del consorzio o copia del protocollo di intesa sottoscritto per l'iniziativa interregionale ovvero ogni altro documento idoneo a provare tale situazione.
- di ulteriori 15 (quindici) punti percentuali in caso di progetti diretti ad introdurre i sistemi di gestione aziendale certificati EMAS o OHSAS 18001. Qualora in sede di rendicontazione finale si evidenzi la mancata realizzazione dei medesimi sistemi di certificazione il progetto decadrà dalle agevolazioni precedentemente riconosciute.

Riepilogo dei punteggi attribuibili all'intero progetto

QUADRO RIEPILOGATIVO PUNTEGGI ATTRIBUIBILI		
I	Punteggi massimi attribuibili per componenti	Punteggio
	A) Investimenti	max 50
	B) TIC	max 27
	C) Servizi	max 27
II	Integrazione del Progetto <i>(il criterio opera come maggiorazione del punteggio attribuito alla validità tecnica)</i>	
	Il progetto non mostra alcun grado di integrazione (esclusione del progetto)	0 %
	Il progetto non presenta un particolare livello di integrazione	10 %
	Il progetto presenta un basso livello di integrazione	20 %
	Il progetto presenta un medio livello di integrazione	30 %
	Il progetto presenta un buon livello di integrazione	40 %
	Il progetto presenta un alto livello di integrazione	50 %
III	Certificazioni maggiorative <i>(il criterio opera come maggiorazione del punteggio attribuito alla validità tecnica)</i>	
	L'impresa aderisce ad iniziative interregionali	2 punti
	Il progetto prevede la certificazione EMAS e/o OHSAS:18001	15 %

Art. 11 – Tempi di realizzazione del progetto

1. Le imprese beneficiarie ammesse a contributo dovranno confermare la volontà di realizzare gli interventi previsti entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissione del relativo provvedimento di concessione.
2. L'intero progetto dovrà essere realizzato in tutti gli aspetti in esso previsti che hanno contribuito all'assegnazione del punteggio utile alla formazione della graduatoria, coerentemente a quanto esposto nella scheda tecnica, entro i seguenti termini:
 - **9 (nove) mesi** per i progetti in cui la componente Investimenti sia accompagnata dalle sole componenti TIC e/o Servizi tipologia Consulenze/servizi innovativi; il termine è di **18 (diciotto) mesi** per i progetti in cui la componente Servizi preveda la tipologia Certificazioni.
3. Se il progetto prevede la prima partecipazione ad una fiera o mostra a carattere internazionale e/o la fattispecie consulenze prevista nel catalogo allegato al punto A1.3 “Servizi di gestione della proprietà intellettuale, il termine di 9 mesi può essere prorogato, a seguito di richiesta, a **18 (diciotto) mesi** in relazione alla periodicità degli eventi fieristici e/o ai tempi necessari per la realizzazione dell'intervento relativo alla fattispecie A1.3 suddetta.
4. Il termine di realizzazione del progetto è comunque di **18 (diciotto) mesi** qualora sia prevista l'attuazione del medesimo tramite fusione di due o più soggetti giuridici.
5. I termini indicati decorrono dalla pubblicazione della D.D. di approvazione della graduatoria definitiva o dello scorrimento della graduatoria stessa.

Riepilogo dei tempi di realizzazione del progetto

COMPONENTI DA REALIZZARE				TEMPISTICA ORDINARIA DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO	TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IN CASO DI OPERAZIONE DI FUSIONE ex art. 1 punto 3
INVESTIMENTI INNOVATIVI	TIC	SERVIZI (tipologia Consulenze / Servizi Innovativi)	SERVIZI (tipologia Certificazioni)		
SI	SI	NO	NO	9 mesi	18 mesi
SI	SI	NO	SI	18 mesi	
SI	SI	SI	NO	9 mesi (*)	
SI	SI	SI	SI	18 mesi	
SI	NO	NO	SI	18 mesi	
SI	NO	SI	NO	9 mesi (*)	
SI	NO	SI	SI	18 mesi	

(*) Il termine è prorogabile a 18 mesi (art.11 punto 3.)

Art. 12 – Variazioni del programma di interventi

Art. 12.1 – Norme generali

1. L'impresa beneficiaria potrà modificare la modalità di acquisizione di uno o più beni previsti dal programma di interventi (dalla locazione finanziaria all'acquisto diretto o viceversa), dandone preventiva e formale comunicazione al R.U.P., per sopravvenute esigenze.
2. Qualsiasi diversa variazione al progetto approvato che l'impresa beneficiaria intenda effettuare dovrà essere formalmente richiesta al R.U.P. con la dettagliata indicazione delle motivazioni peculiari, per la sua valutazione e l'eventuale accoglimento, previo parere dei Servizi competenti rispetto alle componenti interessate dalle variazioni proposte.
3. Le variazioni richieste dovranno garantire il mantenimento:
 - dei limiti minimi di spesa ammissibile relativamente al progetto e alle singole componenti progettuali, di cui al precedente art. 6.1;
 - della coerenza progettuale su cui, per ciascuna tipologia progettuale ammessa, è stata effettuata la valutazione iniziale e l'attribuzione dei punteggi di cui al precedente art. 10.
4. Non saranno in ogni caso ammesse le variazioni:
 - che prevedano compensazioni di spesa tra le componenti attivate nell'ambito del progetto;
 - che introducano nuove componenti rispetto a quelle originariamente previste ed ammesse.
5. Le variazioni autorizzate non potranno comunque determinare variazioni in aumento del contributo concesso.

Art. 12.2 – Variazioni relative alla componente “A – Investimenti”

1. Relativamente ad uno o più beni autorizzati, l'impresa beneficiaria, per sopravvenute esigenze, potrà variare il fornitore e/o la modalità di acquisizione, ai sensi del precedente art. 12.1, dandone preventiva e formale comunicazione al R.U.P.
2. Ogni diversa variazione richiesta dall'impresa beneficiaria che preveda, nell'ambito della medesima categoria⁽¹⁰⁾, l'inserimento in progetto di uno o più nuovi beni ad integrazione e/o in sostituzione di uno o più beni già autorizzati, potrà essere considerata solo nel caso in cui:

⁽¹⁰⁾ Le categorie dei beni relativi alla componente “A - Investimenti” (art. 6.2 del bando) sono le seguenti:

- a) impianti produttivi, macchinari ed attrezzature;
- b) brevetti e altri diritti di proprietà industriali;
- c) programmi informatici;
- d) opere murarie, impianti tecnici e tecnologici;
- e) materiali, attrezzature ed utensili di prima dotazione.

- i nuovi beni proposti abbiano la medesima funzionalità di quelli da sostituire;
- la necessità di integrazione e/o di sostituzione derivi da effettive ragioni tecniche, economiche e di mercato (a tal fine l’impresa richiedente dovrà produrre apposita relazione giustificativa);
- il costo di almeno uno dei nuovi beni proposti ad integrazione e/o in sostituzione sia pari o superiore al 50 (cinquanta) per cento del valore del bene originariamente ammesso di cui si richiede la sostituzione.

Art. 12.3 – Variazioni relative alla componente “B – TIC”

1. Saranno ammissibili variazioni progettuali che prevedano una variata distribuzione di spesa tra le due tipologie Investimenti TIC e Servizi TIC entro il **limite massimo del 10 (dieci) per cento del valore progettuale complessivo**, ferma restando l’entità massima del contributo concesso e fatto salvo quanto previsto al precedente art. 12.1.

Art. 12.4 – Variazioni relative alla componente “C – Servizi”

1. Nell’ambito della tipologia Consulenze/Servizi innovativi saranno ammissibili variazioni progettuali che prevedano una variata distribuzione di spesa tra consulenze e partecipazione a fiere nel **limite massimo del 10 (dieci) per cento del valore progettuale complessivo**, ferma restando l’entità massima del contributo concesso per la tipologia e fatto salvo quanto previsto al precedente art. 12.1.

Art. 13 – Operazioni straordinarie di impresa

1. Qualora l’impresa beneficiaria effettui un’operazione straordinaria deve darne immediata comunicazione al R.U.P., inviando la relativa documentazione, pena l’avvio del procedimento di revoca del contributo concesso.
2. Il R.U.P., previa verifica con i Servizi competenti, valuterà la compatibilità dell’operazione straordinaria con i requisiti richiesti dal presente bando ai fini dell’ammissibilità del progetto ed il rispetto della stabilità dell’operazione ai sensi dell’art. 57 del Reg. (CE) n.1083/2006, per confermare il contributo concesso.
3. Il R.U.P. potrà richiedere all’impresa eventuali integrazioni alla documentazione presentata, e le relative informazioni/documenti dovranno essere inviati a cura dell’impresa nel termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della richiesta. La mancata risposta entro il termine suddetto comporterà l’avvio del procedimento di revoca del contributo concesso.

Art. 14 – Erogazione del contributo

1. L’impresa dovrà inviare la richiesta di erogazione del saldo del contributo e/o di erogazione dell’anticipo di cui ai successivi artt. 14.1 e 14.2 a: Regione Umbria – Servizio Politiche di Sostegno alle imprese – Via Mario Angeloni, n. 61 – 06124 Perugia.

Art. 14.1 – Erogazione anticipo del contributo

1. Per ottenere un anticipo sul contributo concesso, l’impresa beneficiaria dovrà presentare apposita richiesta corredata di:

- polizza fidejussoria, assicurativa o bancaria, rilasciata da primarie compagnie assicurative o istituti di credito, della durata di trentasei mesi decorrenti dalla data di erogazione dell'importo garantito, redatta secondo lo schema di cui all' *“Allegato O”*;
 - documentazione attestante la realizzazione del progetto per un valore complessivo pari almeno al 20 (venti) per cento del totale delle spese ammesse. Per la dimostrazione del raggiungimento di tale percentuale di spesa l'impresa dovrà presentare copia delle fatture, o documenti aventi forza contabile equivalente, e relativa documentazione di pagamento.
2. L'anticipo è pari al 70 (settanta) per cento del contributo totale concesso all'impresa e verrà erogato a seguito della positiva verifica della documentazione prodotta.
 3. L'anticipo sul contributo spettante non è concedibile in relazione alle spese effettuate tramite lo strumento della locazione finanziaria (“leasing”).
 4. Nel caso in cui l'impresa richieda l'anticipo del contributo, è riconosciuto, a titolo di “de minimis”, un rimborso a copertura degli oneri sostenuti, nel limite massimo del 2 (due) per cento “una tantum” sull'importo garantito; tale rimborso verrà erogato con la liquidazione del saldo del contributo, ai sensi del successivo art. 14.2.

Art. 14.2 – Erogazione saldo del contributo

1. Per ottenere il saldo del contributo spettante, l'impresa beneficiaria dovrà presentare apposita richiesta entro 30 (trenta) giorni successivi al termine ultimo di realizzazione del progetto di cui al precedente art. 11.
2. Nel caso in cui ricorra la fattispecie di cui all'art. 1 punto 3. (realizzazione delle finalità progettuali attraverso l'attuazione di un'operazione di fusione), la richiesta di erogazione del saldo del contributo dovrà essere effettuata dal nuovo soggetto giuridico risultante dalla fusione.
3. L'ammontare del contributo a saldo sarà calcolato, una volta accertata la congruità della dichiarazione finale di spesa e della relativa documentazione, detraendo dall'ammontare del contributo spettante all'impresa l'importo dell'anticipo eventualmente erogato.
4. Relativamente agli acquisti effettuati tramite locazione finanziaria (“leasing”), sarà applicato il disposto di cui all'art. 8 lettera a) del D.P.R. 196/2008. A tale scopo la Regione Umbria stipulerà apposite convenzioni per la programmazione POR FESR 2007-2013 con le società di leasing operanti sul territorio regionale ed iscritte all'art.107 del D.Lgs. 385/93 ovvero all'Albo di cui all'art.13 dello stesso Decreto. Il contributo sarà pertanto erogato secondo la modalità di concessione tramite il concedente.
5. Le imprese beneficiarie che abbiano richiesto ed ottenuto l'erogazione dell'anticipo del contributo ai sensi del precedente art. 14.1, potranno presentare nella domanda di erogazione del saldo del contributo anche la richiesta di rimborso degli oneri sostenuti per il rilascio della fideiussione, previa compilazione di apposita dichiarazione ai fini del regime di aiuto “de minimis”.

Art. 15 – Rendicontazione del progetto

1. La documentazione pervenuta ai sensi dell'art. 14.2 verrà esaminata dai Servizi competenti rispetto alle componenti rendicontate per consentire la verifica dell'attuazione del progetto, anche in conformità con quanto previsto dalla rilevante normativa comunitaria in tema di controlli di I livello.
2. La rendicontazione del progetto dovrà evidenziare, pena di revoca del contributo concesso:
 - la realizzazione dello stesso per un importo ammissibile **non inferiore al 75 (settantacinque) per cento della spesa ammessa per ciascuna tipologia progettuale approvata**;
 - il mantenimento della coerenza progettuale su cui è stata effettuata la valutazione iniziale e l'attribuzione dei punteggi di cui al precedente art. 10.

3. Al fine di determinare il contributo effettivamente spettante verranno esaminati i titoli di spesa rendicontati ed i relativi pagamenti. Per l'ammissibilità delle relative spese, il pagamento dei titoli di spesa riferiti al medesimo bene e/o servizio:
 - deve considerare l'intero importo indicato in domanda;
 - deve avvenire esclusivamente attraverso bonifico bancario, ricevuta bancaria o altro strumento di pagamento bancario di cui sia documentato il sottostante movimento finanziario;
 - deve risultare complessivamente effettuato in data successiva alla presentazione della domanda di ammissione al bando ed entro il termine ultimo di realizzazione del progetto di cui al precedente art. 11.
4. Non sono pertanto ammissibili a contributo le spese riferite ad interventi i cui titoli di spesa risultino:
 - regolati, anche parzialmente, attraverso cessione di beni usati o compensazioni di qualsiasi genere tra l'impresa e il soggetto fornitore;
 - pagati a qualsiasi titolo, anche parzialmente:
 - per contanti;
 - in data pari o antecedente alla presentazione della domanda di ammissione al bando;
 - oltre il termine di realizzazione del progetto di cui al precedente art. 11.
5. I Servizi regionali competenti all'istruttoria potranno richiedere all'impresa eventuali integrazioni alla domanda di erogazione del saldo del contributo presentata e le relative informazioni/documenti dovranno essere inviati a cura dell'impresa nel termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Nel caso di mancata risposta, verrà avviato il procedimento di revoca del contributo concesso.

Art. 16 – Divieto di cumulo

1. Le agevolazioni concesse non sono cumulabili con altre provvidenze comunitarie, nazionali, regionali o comunali richieste per lo stesso progetto, ad eccezione del caso di agevolazioni fiscali aventi carattere di generalità ed uniformità su tutto il territorio nazionale.
2. Per ciascuna delle tipologie progettuali attivate è consentito l'accesso alle agevolazioni previste da fondi pubblici di garanzia operanti in regime “de minimis” nel rispetto del divieto di cumulo di aiuti fissato ai sensi del Reg. (CE) n. 1998/2006 e del regime di aiuto N 248/2009 istituito nel rispetto della decisione della Commissione Europea del 28/05/2009 C(2009)4277 e dell'art. 3 D.P.C.M. 3 Giugno 2009, fino al 31/12/2010.
3. Nel caso di aiuti concessi in regime ordinario ai sensi del Reg. CE n. 800/2008 il cumulo delle agevolazioni derivante dall'intervento di fondi pubblici di garanzia operanti sia in “de minimis” che in regime ordinario non potrà superare le intensità massime di aiuto previste per ciascuna tipologia progettuale approvata ai sensi del precedente art. 5.
4. Nel caso in cui l'impresa acceda ad interventi a favore del capitale di rischio utilizzati per finanziare i medesimi costi considerati ammissibili ai fini del presente bando, le percentuali di aiuto previste dallo stesso verranno ridotti del 50 (cinquanta) per cento in generale, e del 20 (venti) per cento per le imprese destinatarie situate in zone assistite, nei primi 3 (tre) anni del primo investimento in capitale di rischio e fino a concorrenza dell'importo complessivi ricevuto.

Art. 17 – Obblighi per i beneficiari

1. L'impresa beneficiaria:
 - a) dovrà essere operante in uno dei settori di attività ammessi di cui al precedente art. 3 punto 4. ed indicati nell' *”Allegato A”*.
 - b) non dovrà essere sottoposta ad alcuna procedura concorsuale alla data della liquidazione dell'anticipo e/o del saldo del contributo spettante;

- c) dovrà assicurare la stabilità delle operazioni in conformità con quanto disposto dall'art. 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006 ed in particolare non potrà cedere, alienare o distrarre dall'uso produttivo i beni materiali ed immateriali per i quali è stato concesso il contributo entro i cinque anni successivi al momento in cui il progetto è stato completato relativamente ai suddetti beni; in deroga, l'impresa potrà procedere alla sostituzione dei beni acquistati o acquisiti con altri beni aventi analoga funzionalità solo in presenza di cause documentate di forza maggiore e previa autorizzazione della Regione Umbria.

Qualora non vengano rispettati i suddetti vincoli si procederà alla revoca del contributo concesso, ai sensi del successivo art. 19.

2. L'impresa beneficiaria ammessa a contributo dovrà inoltre:

- a) curare la conservazione della documentazione amministrativa e contabile relativa al progetto separata dagli altri atti amministrativi dell'impresa e a renderla accessibile senza limitazioni al controllo e ispezioni ai funzionari incaricati dalle autorità regionali, nazionali o comunitarie. Ai sensi dei Reg. (CE) n. 1083/2006 e n. 1828/2006, detta documentazione deve essere mantenuta per un periodo non inferiore a cinque anni successivi al pagamento alla Regione Umbria del saldo del programma operativo da parte della Commissione Europea, salvo decisione contraria nelle intese bilaterali. Il termine è sospeso in caso di procedimento giudiziario o su domanda motivata della Commissione Europea (Reg. CE n.1083/06 art. 90);
- b) utilizzare il contributo per le finalità in ordine alle quali è concesso;
- c) rispettare le normative in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, le normative per le pari opportunità tra uomo e donna e le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro.

Art. 18 – Controlli in loco

1. Gli interventi finanziati saranno soggetti a verifica mediante controlli in loco disposti dalla Regione, dallo Stato, dall'U.E. ed effettuati da funzionari regionali eventualmente coadiuvati da esperti di volta in volta individuati a seconda del tipo di progetto interessato. Tali controlli potranno essere effettuati, successivamente alla verifica amministrativa, sia su base campionaria, sia per casi specifici, previa idonea e tempestiva comunicazione all'impresa beneficiaria oggetto di verifica, nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia.
2. I suddetti controlli sono finalizzati alla verifica del rispetto degli obblighi indicati nel precedente art. 17, nonché del rispetto della stabilità delle operazioni ai sensi dell'art. 57 del Reg. (CE) n. 1083/06.

Art. 19 – Revoca e recupero delle somme erogate

1. Oltre ai casi già indicati nei precedenti articoli, il procedimento di revoca del contributo verrà avviato ogni qualvolta che, a seguito di accertamenti e verifiche, si riscontrino una o più delle seguenti situazioni:
 - a) concessione avvenuta sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatte o reticenti;
 - b) irregolarità della documentazione di spesa presentata;
 - c) mancanza dei requisiti relativi all'ammissibilità delle spese;
 - d) mancato rispetto degli obblighi indicati al precedente art. 17.
2. Qualora siano già state effettuate erogazioni, a titolo di anticipo e/o saldo del contributo, si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite dall'impresa, maggiorate degli interessi maturati al Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.) vigente alla data della loro erogazione – maggiorato di cinque punti laddove si tratti di fatti imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili – per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione dei contributi medesimi e quella di effettivo riaccredito alla Regione Umbria.
3. Nei casi sub a), laddove si tratti di fatti imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili, verrà

irrogata una sanzione pecuniaria pari a due volte l'importo del contributo indebitamente fruito.

Art. 20 – Rispetto delle norme comunitarie

1. I regimi di aiuti relativi al presente bando applicati ai sensi del Reg. (CE) n. 800/2008 del 6 Agosto 2008 pubblicato nella G.U.C.E. del 9 Agosto 2008 sono i seguenti:
 - X2/2008 Regime di aiuto a favore degli investimenti delle PMI pubblicato nella G.U.C.E. C/249/2009 il 17 Ottobre 2009;
 - X4/2008 Regime di aiuto alle PMI per servizi ex artt. 26, 27 e 33 Reg. (CE) n.800/2008 pubblicato nella G.U.C.E. C/249/2009 il 17 Ottobre 2009;
 - Aiuto di Stato N 248/2009.
2. I suddetti Regimi di aiuto, sono applicati al presente Bando come segue:

A.I	Tipologia INVESTIMENTI INNOVATIVI	D.G.R. n. 1112/2008
B.I	Tipologia INVESTIMENTI TIC	D.G.R. n. 1112/2008
B.II	Tipologia SERVIZI TIC	D.G.R. n. 1110/2008
C.I	Tipologia CONSULENZE/SERVIZI INNOVATIVI	D.G.R. n. 1110/2008
C.II	Tipologia CERTIFICAZIONE	D.G.R. n. 1110/2008
3. Eventuali prescrizioni della Commissione Europea che vadano a modificare le previsioni del presente bando entro il termine per l'invio delle domande di contributo saranno recepite dalla Giunta Regionale attraverso apposita Deliberazione di modifica dello stesso che sarà pubblicata sul B.U.R.U., con effetto retroattivo dal momento della pubblicazione del presente bando.

Art. 21 – Disposizioni finali

1. L'Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità per eventuali disgradi o ritardi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
2. L'Amministrazione regionale potrà apportare al presente bando qualunque modifica ritenga opportuna ivi compresa l'integrale sostituzione. Tali eventuali modificazioni saranno pubblicizzate con le modalità ordinarie.
3. Ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera d) del Reg. (CE) n. 1828/2006 l'elenco dei beneficiari, le denominazioni delle operazioni e l'importo del finanziamento pubblico destinato al finanziamento delle operazioni, saranno pubblicati sul sito internet della Regione, trasmessa al Ministero dello Sviluppo Economico e alla Commissione Europea.
4. Tutte le comunicazioni relative alla gestione del presente bando (a titolo esemplificativo e non esaustivo: domanda di ammissione, dichiarazione di accettazione del contributo concesso, contraddittorio in conseguenza ad esclusioni formali e sostanziali, domanda di liquidazione di anticipo e/o saldo del contributo concesso, integrazioni documentali, richieste di variazioni progettuali, rinuncia al contributo, comunicazioni varie) dovranno essere formalmente inviate al R.U.P. Dott.ssa Daniela Toccacelo c/o Regione Umbria, Servizio Politiche di sostegno alle imprese, Via Mario Angeloni 61, 06124 Perugia.
5. Il diritto di accesso di cui all'art. 22 della Legge 241/90 e s.m.i. viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta alla Regione Umbria – Servizio Politiche di Sostegno alle imprese - Via Mario Angeloni, n. 61 – 06124 Perugia, con le modalità di cui all'art. n. 25 della citata Legge.
6. I provvedimenti inerenti l'approvazione delle graduatorie potranno essere impugnati, entro 60 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.U., di fronte al T.A.R. dell'Umbria.
7. Per quanto non previsto nel presente bando si farà riferimento alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

Art. 22 – Informazioni sul presente bando

Per informazioni di carattere generale:

- consultare i siti internet:
 - www.regione.umbria.it, sezione “bandi”
 - www.sviluppoeconomico.regione.umbria.it

Per informazioni tecnico/amministrative:

- rivolgersi direttamente ai Servizi competenti ai seguenti riferimenti:

COMPONENTE	TIPOLOGIA	SERVIZIO COMPETENTE	RIFERIMENTI
A - INVESTIMENTI	A.I – Investimenti innovativi	Servizio Politiche di sostegno alle imprese	sostegnoimprese@regione.umbria.it
B - TIC	B.I – Investimenti TIC	Servizio Servizi innovativi alle imprese e diffusione dell’innovazione	tic@regione.umbria.it
	B.II – Servizi TIC		
C-SERVIZI	C.I – Consulenze/Servizi innovativi	Servizio Servizi innovativi alle imprese e diffusione dell’innovazione	innovazione@regione.umbria.it
	C.II – Certificazioni		

Art. 23 – Modulistica

1. La modulistica relativa al presente bando è riportata in allegato come segue:

Allegato 1	Fac simile Domanda di ammissione
Allegato 2	Fac simile Scheda Tecnica
Allegato 3	Scheda di dettaglio relativa all’operazione di fusione
allegati comuni:	
Allegato A	Tavola Codici ATECO 2007 ammissibili
Allegato B	Carta degli aiuti di stato a finalità regionale 2007/2013
Allegato C	Definizione di PMI
Allegato D	Benefici aiuti di Stato
Allegato D bis	Dichiarazione Benefici Aiuti di Stato
Allegato E	Schema di preventivo di spesa
Allegato F	Modello europeo di curriculum vitae
Allegato G	Elenchi riepilogativi titoli di spesa e occupati
Allegato H	Locazione finanziaria (“leasing”)
Allegato I	Verbale di collaudo
Allegato I bis	Attestato di corretto funzionamento
Allegato L	Dichiarazione sostitutiva vigenza
Allegato M	Modalità registrazione
Allegato N	Catalogo Servizi
Allegato O	Schema di fideiussione bancaria/assicurativa

2. La Domanda di ammissione e la Scheda Tecnica devono essere compilati obbligatoriamente tramite la procedura indicata all’art. 8 del presente bando; a seguito dell’adattamento informatico, le versioni stampabili delle stesse, ai fini dell’invio cartaceo di cui al precedente art. 8.1, potranno risultare lievemente difformi dal modello di cui all’ “Allegato 1” e allo “Allegato 2”.
3. La modulistica relativa agli adempimenti di cui agli artt. 14 e 15 del presente bando sarà resa disponibile entro i termini utili per la rendicontazione a seguito del necessario adattamento informatico.

Art. 24 – Informativa (art.13 del D.Lgs. n.196 del 30 Giugno 2003 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”)

1. Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito T.U.) ed in relazione ai dati personali si informa che titolare del trattamento dei dati personali è la Regione Umbria, con sede in Via Pievaiola, 23, Perugia, e che effettua il trattamento in ordine alla concessione di contributi alle P.M.I.
2. La concessione avviene in seguito ad approvazione e pubblicazione dello specifico bando di concorso. Le imprese sono informate di quanto segue:
 - a. **Responsabili del trattamento** sono i Dirigenti del *Servizio Politiche di sostegno alle imprese* e del *Servizio Politiche per l'offerta pubblica di servizi alle imprese e diffusione della innovazione e della ricerca*.
 - Dirigente responsabile del Servizio Politiche di sostegno alle imprese: Dott.ssa Daniela Toccacelo, e-mail: sostegnoimprese@regione.umbria.it;
 - Dirigente responsabile del Servizio Servizi innovativi alle imprese e diffusione dell'innovazione: Dott.ssa Sabrina Paolini, e-mail innovazione@regione.umbria.it.
 - b. **Responsabile esterno del trattamento**, per le attività affidate in base ad apposita convenzione: Webred S.p.a.
 - c. **Finalità del trattamento dei dati.** Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dell'attività come sopra individuata.
 - d. **Modalità del trattamento dei dati.** Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all'art. 4 comma 1 lett. a), T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modifica, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
Le operazioni possono essere svolte con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante i mezzi e secondo le logiche individuate nel Documento Programmatico per la Sicurezza (di seguito DPS) redatto ai sensi dell'art. 34, lett. g) del T.U. I dati sono custoditi e conservati mediante l'adozione delle misure di sicurezza previste dagli artt. da 31 a 37 del T.U. Il trattamento è svolto ai sensi degli artt. 23-27 T.U. e conformemente alle prescrizioni di cui alle autorizzazioni del Garante n. 2/2005 (trattamento dei dati inerenti alla salute ed alla vita sessuale), n. 5/2005 (trattamento dei dati sensibili), n.7/2005 (trattamento dei dati giudiziari). La conservazione nel tempo dei dati è effettuata nella misura necessaria al trattamento e comunque per il periodo consentito dalle leggi.
 - e. **Conferimento dei dati.** I dati - ivi compresi quelli sensibili e giudiziari di terzi, ove eventualmente necessari, il cui trattamento è svolto conformemente ai provvedimenti di cui al punto 2 - da Lei conferiti o acquisiti dal Titolare e/o dal Responsabile in quanto provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque nei limiti e con le modalità previste dalla legge, sono trattati nella misura necessaria, non eccedente e pertinente, ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1.
 - f. **Rifiuto di conferimento dei dati.** L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire dati necessari per lo svolgimento delle attività di cui al punto 1 comporta l'impossibilità di adempiervi.
 - g. **Comunicazione dei dati.** I dati possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati, ove necessario, per le finalità di cui al punto 1 al Comitato Tecnico di Valutazione nominato per l'esame dei progetti presentati e, in genere, a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria, non eccedente e pertinente ai fini del corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1, nonché a soggetti che ne debbano venire a conoscenza a fini contabili e/o fiscali, in adempimento ad obblighi di legge e comunque nei limiti dei principi di necessità, non eccedenza e pertinenza e nel rispetto dei provvedimenti del Garante di cui al punto 2.
 - h. **Diffusione dei dati.** I dati sono soggetti a diffusione in forma anonima a fini statistici e rendicontativi.

- i. **Trasferimento dei dati all'estero.** I dati, ove necessario, possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea o verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea.
- j. **Diritti dell'interessato.** L'art. 7 T.U., il cui testo è allegato alla presente informativa, conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno dei dati e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l'interessato ha diritto di avere conoscenza dell'origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l'interessato ha inoltre diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; l'interessato ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. Per l'esercizio di tali diritti può inoltrare domanda al titolare.

D. Lgs. n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali.

Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, c. 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Art.25 – Glossario, sigle, termini tecnici e/o stranieri utilizzati nel bando

ATECO 2007 Classificazione delle attività economiche, adottata da tutti gli Enti che classificano le imprese, in vigore dal 1 Gennaio 2008.

B.U.R.U.	Bollettino Ufficiale della Regione Umbria
C.C.	Codice Civile
C.C.I.A.A.	Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato
D.D.	Determinazione Dirigenziale
D.Dir.	Determinazione Direttoriale
D.G.R.	Determinazione di Giunta Regionale
D.L.	Decreto Legge
D.Lgs.	Decreto Legislativo
D.P.C.M.	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
G.U.R.I.	Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

G.U.C.E.	Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee
G.Reg.	Giunta Regionale
M.A.P.	Ministero delle Attività Produttive
POR FESR	Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
P.M.I.	Piccole e Medie Imprese
Racc.	Raccomandazione
Reg.	Regolamento
s.m.i.	successive modifiche ed integrazioni
S.O.	Supplemento Ordinario
T.A.R.	Tribunale Amministrativo Regionale
T.U.	Testo Unico
T.U.R.	Tasso Ufficiale di Riferimento (da Gennaio 1999 sostituisce il Tasso Ufficiale di Sconto fissato dalla Banca d'Italia ed applicato nelle sue operazioni di rifinanziamento nei confronti del sistema bancario).
U.E.	Unione Europea